

Sergio Profeti

Le Commissioni elettorali delle 17

© *Sunto* - 2026

Introduzione

Questo lavoro nasce dalla solita mania redazionale per la ricerca delle situazioni esclusive in materia paliesca e contradaiola, anche se questo testo è frutto di una specie di indagine conoscitiva che si basava sull'innocua domanda: *“Ma la tua Commissione elettorale come viene eletta?”*.

Dalle risposte, il quadro che emergeva faceva intravedere che ogni Contrada, anche sotto questo profilo, rappresentava un mondo a sé di spiccata autonomia; motivo più di sufficiente per porsi davanti al tavolino i 17 Statuti e studiare con attenzione come, ed in che modo, si arriva a formare la rispettiva Commissione elettorale.

Siamo così giunti a constatare come ognuno dei 17 Rioni cittadini costituisca un vero emisfero a sé, con proprie regole identitarie ed altrettante regole che servono per le molteplici attività interne.

Per la realizzazione di questo studio siamo partiti dall'inedita storia del dominio assoluto che il Comune di Siena, sin dai tempi del Capitano del Popolo, avrebbe voluto esercitare sull'autonomia delle 17 Contrade, che si sono sempre racchiuse in se stesse nel respingere ogni *controllo* esterno sulla loro autonomia.

Gli attuali 17 Statuti, o Costituzioni, sono la più evidente dimostrazione che quelle battaglie, vittoriose alla fine del XIX secolo, hanno formulato la vittoria finale di una guerra che ridimensionava e ridimensiona la volontà del potere di Palazzo su 17 *pezzettini* del suo territorio.

Questa prima edizione del lavoro si articola in tre settori: la storia dell'autonomia delle Contrade, che merita però un più approfondito studio; le 17 analisi di come ogni Contrada elegga la rispettiva Commissione elettorale per i propri Organi; il riassunto finale dove vengono evidenziate nell'insieme le differenze tra tutte e 17 e dove queste differenze emergono per dimostrare, se mai ce ne fosse necessità, come ognuna è sicuramente *diversa* dalle altre.

La seconda edizione del lavoro terrà in considerazione degli innumerevoli errori che emergeranno; ci siamo resi conto con estrema facilità che un'analisi così complessa non può essere priva di sviste.

Siena, gennaio 2026

La Redazione di Sunto

La storia

Il 1871 sembrava la data in cui tutto avrebbe avuto inizio, ma la documentazione, relativa all'argomento della posizione comunale nei confronti dell'autonomia delle Contrade, sposta le lancette a ben 70 anni prima con l'intervento dell'allora sempre presente e attivo Capitano del Popolo.

Accadde che nel 1779, nelle consuete annuali elezioni dei Capitani delle Contrade, nella Pantera fu eletto Giacomo Machetti *«per voti bianchi n. 26 e nero n. 24»*¹ segno di come la situazione interna di quei tempi non si discostasse eccessivamente da quella che viviamo oggi.

L'anno successivo, come era regola, nuove elezioni² e questa volta Giacomo Machetti, pur essendo stato indicato dal Priore come Capitano rinuncia all'incarico. Nell'immediata votazione, con ben nove candidati, ad essere eletto sarà Agostino Badii³ *«per voti bianchi n. 48 e neri n. 23»*.

Precedentemente all'elezione, al Priore Giorgio Minucci venne recapitata dal donzello Clemente Bargellini una lettera nella quale si evidenziava come *«... nella Contrada della Pantera seguivano spesso dei disordini nelle adunanze che si facevano per causa che era questa mancante di Capitolo onde regolarsi»*⁴ ma poiché era *«imminente la corsa del 2 luglio»* si lasciava alla Contrada *«libertà l'eleggere conforme al solito per questa volta»*⁵.

Nella stessa lettera si invitava la Contrada, a redigere i capitoli che *«fossero formati con tutto il buon ordine ... a regolarsi su quello stesso sistema e metodo, con cui sono stati formati quelle della Contrada dell'Oca»*⁶,

Infatti, la consegna dei Capitoli della Pantera, avvenuta presumibilmente prima della tratta di luglio, presenta questo frontespizio: *«Capitoli della Venerabile Contrada della Pantera, formati a norma di quelli della Contrada dell'Oca Per ordine espresso dell'Ill.mo ed Eccellen. Sig.re Capitano del Popolo l'anno Domini 1780»*⁷.

La Pantera, comunque, non fu l'unica a ricevere attenzione da parte del Capitano del Popolo nel 1780; anche la Torre si ritrovò a dover ricevere l'invito per scrivere *«tanti separati Capitoli relativi alla elezione del Priore, del Capitano ed altri ufficiali»*⁸ perché *«nelle adunanze ... seguitano frequenti disordini e tumulti in occasione dell'elezione del Capitano ed altri ufficiali, attesa la mancanza dei capitoli»*⁹.

I problemi riguardanti *disordini e tumulti* risultano molto attenzionati nel periodo della ricostruzione del Granducato, ma la fascia temporale che va dal 1851 al 1879 risulta essere quella che ha visto un concreto attacco del Comune nei confronti dell'autonomia delle Contrade.

¹ Cfr. Archivio Comune di Siena (d'ora in avanti ACS) verbali del Palio ad annum.

² Quella della Pantera il 4 giugno 1780; cfr. ACS verbali ad annum.

³ Le notizie sono tratte dalla lettera della Pantera inviata alla Biccherna per l'adesione al Palio del luglio 1780. Come era prassi il contenuto della lettera riguardava anche l'elezione del Capitano.

⁴ Cfr. ASS, Concistoro 1394, delibera del 29 maggio 1780 cc. 142v-143r.

⁵ Ibidem.

⁶ Ibidem.

⁷ Cfr. ACS, XII, 1843-1878.

⁸ Cfr. ASS, Concistoro 1394, delibera 2 agosto 1780, cc. 150v-151r.

⁹ Ibidem.

L'estromissione dei Capitani di Aquila e Selva da parte del Gonfaloniere dà il via per una completa rivisitazione delle Costituzioni, o Statuti, di tutte le Contrade.

Uno scambio di corrispondenza tra la Prefettura e la Comunità Civica, in relazione alla bocciatura del Capitano dell'Aquila, può essere considerato l'inizio di questa fase decisiva per l'autonomia delle Contrade in una significativa fase storica.

Il rifiuto al Capitano dell'Aquila¹⁰, dopo un preciso ricorso¹¹, fu motivo da parte del Gonfaloniere della Comunità Civica di inoltrare una relazione molto curata al Prefetto e nella quale veniva evidenziato come, per annullare l'elezione, aveva fatto riferimento «*alle attribuzioni consuetudinarie in me trasfuse dal soppresso Capitano di Popolo quella nomina*»¹².

A sostenere la validità della tesi assunta dal Gonfaloniere, la risposta del Prefetto stabilisce l'inizio per la completa revisione delle 17 Costituzioni in quanto: «*Debbo poi rilasciare alla sua saviezza il giudicare se nella difformità, che sembra attualmente presentino le diverse costituzioni delle Contrade suddette, possa essere congruo che codesto Consiglio Municipale si occupi della revisione e riforma di generalizzarne le preservazioni e ridurle tutte ad un uniforme sistema*»¹³.

Con questa *autorizzazione*, che porta la data del 7 giugno 1851, la comunità civica il 5 luglio assume la deliberazione n. 626 nella quale viene deciso che tutte le Contrade devono «*depositare dentro un termine determinato in quest'ufficio o in originale o in copia i rispettivi loro Statuti*»¹⁴, ma non tutte aderirono all'invito.

Tant'è che in data 20 aprile 1853 il Gonfaloniere emise una circolare a stampa con la quale «*L'assoluta mancanza in alcune Contrade delle Costituzioni ... e la difformità che si trova in quelle delle altre ... mi obbliga, come Capo di questi Corpi Morali ... a provvedere affinché le Contrade medesime siano regolate da Leggi uniformi*»¹⁵.

Il Gonfaloniere invitava tutte le Contrade ad «*eleggere un soggetto idoneo e bene informato degli usi e consuetudini*» poiché era intenzione che questi 17 soggetti presenziassero alle sedute «*da me determinate e presiedute*» per formare una commissione «*non maggiore di cinque né minore di tre persone*» affinché compili «*un progetto di costituzioni uniformi ... da esaminare ed approvare ... che diverrà Legge per ogni Contrada*»¹⁶.

I toni alquanto autoritari usati dal Gonfaloniere non sembrano abbiano creato preoccupazioni o disagi nelle Contrade, tant'è che l'argomento di un'unica *Legge* per tutte le 17 veniva ripreso ben 12 anni dopo, allorché emerse la *Legge del diritto consuetudinario* attraverso la quale il Comune voleva rimarcare la continua dipendenza delle Contrade dallo stesso.

Il via all'ultimo tentativo del Comune, di assoggettare e controllare i deliberati delle Contrade, è per mano del Sindaco Domenico Mazzi che con una circolare¹⁷ stabiliva «*come*

¹⁰ Si tratta di Alessandro Medici

¹¹ In data 13 maggio 1851 Pietro Lazzerini presentò questo ricorso contro l'avvenuta nomina di Medici.

¹² ASS, Prefettura 155, affare 835

¹³ Ibidem.

¹⁴ Cfr. delibera n. 626 del 5 luglio 1851.

¹⁵ Cfr. circolare a stampa del 20 aprile 1853 n. 230

¹⁶ Ibidem.

¹⁷ Cfr. Circolare del Comune di Siena del 6 maggio 1875

Autorità tutoria e superiore immediato di tutte le Contrade per essere succeduto in virtù del Regolamento 29 Agosto 1786, nelle attribuzioni, e prerogative del soppresso Capitano del Popolo»¹⁸ ed in ragione di ciò «Nessuna adunanza dei Consigli delle Contrade può legalmente intimarsi né tenersi senza avere preventivamente riportato il permesso dall' Autorità Municipale» tant'è che se «il Priore e Cancelliere che, in onta a ciò facessero, si renderebbero responsabili d'istigazione ad illecite riunioni ed anderebbero soggetti alle repressioni sancite dalle Leggi e Regolamenti»¹⁹.

La reazione delle Contrade fu immediata e senza lasciare alcun dubbio su cosa intendessero per il termine *autonomia*. I 17 Priori, il 19 maggio 1875, con una nota a stampa non riconoscevano il ruolo del Sindaco così come definito nel Regolamento 29 Agosto 1786 emanato da Pietro Leopoldo. Tutt'altro.

Un passaggio risulta fondamentale per comprendere la ferrea risposta delle Contrade al Sindaco con cui si chiudeva la diatriba; merita di essere riproposta: *«In forza di nessuna Legge, né di consuetudine, il Sindaco ha avuto mai facoltà di approvare o di annullare deliberazioni di Contrade, di conoscere il numero -cd il nome degli intervenuti al Consiglio»²⁰.*

La replica del Sindaco era stata abbozzata riproponendo, anno dopo anno, tutti gli interventi dell'autorità municipale esercitati nei confronti delle deliberazioni delle Contrade; ma la lettera è rimasta seppellita dalla polvere depositata di questi ultimi 200 anni.

Ciò nonostante troviamo l'ultima impennata del Comune in un *«Progetto di Statuto delle XVII Contrade di Siena»* in data 3 agosto 1879 composto da XLII articoli e che porta la firma del Sindaco Giuseppe Palmieri Nuti²¹.

Il Progetto riproponeva la precisa ripartizione dei confini; la nobiltà delle quattro Contrade *«che non attribuisce alle medesime privilegio nessuno o precedenza sulle altre»²²*; l'imposizione che *«Tutte le Contrade sono sotto l'immediata dipendenza del Sindaco di Siena, Capo del Comune e successo in tutte le prerogative e attribuzioni del Capitano del Popolo»²³*; dettava come dovevano essere composti i Consigli²⁴; chi doveva considerarsi Protettore²⁵, Geniali²⁶ e Benefattori²⁷; chi era inibito ad intervenire alle adunanze²⁸; quante volte doveva adunarsi ordinariamente il Consiglio Generale²⁹, o straordinariamente³⁰; gli argomenti su cui le Contrade dovevano deliberare³¹; la composizione di ogni Seggio o

¹⁸ Ibidem.

¹⁹ Ibidem.

²⁰ Cfr. lettera di risposta dei Priori del 19 maggio 1875, Tip. Sordomuti.

²¹ Cfr. ACS inserto ad annum

²² Ibidem, art. IV.

²³ Ibidem art. VII.

²⁴ Ibidem art. XI,

²⁵ Ibidem art. XII; per protettore si intendeva *«coloro che pagano ... una annua somma ... hanno il diritto di collocare il loro stemma nell'oratorio della Contrada»*.

²⁶ Ibidem art. XIII; per Geniali, o Signori della Festa, si intendeva *«coloro che senza essere Protettori concorrono nelle spese per eseguire decorosamente la Festa titolare dell'Oratorio»*.

²⁷ Ibidem art. XIV; per Benefattori si intendevano *«coloro che contribuiscono con qualche obolo alla prosperità e benessere della Contrada»*.

²⁸ Ibidem art. XV, cioè i minori di anni 21, le **donne**, gli interdetti e inabilitati, i condannati,

²⁹ Ibidem art. XVI.

³⁰ Ibidem art. XVII.

³¹ Ibidem art. XX.

Sedia³²; l'età per ricoprire il ruolo di Priore o Capitano³³; la durata dell'incarico³⁴; come devono svolgersi le elezioni³⁵ e così via.

Insomma, un unico modo di vita associativa con norme dettate dalla massima autorità cittadina.

L'argomento dell'autonomia contradaiaola, da questo Progetto del 1878, non troverà più corrispondenza per un attacco diretto alle Contrade.

³² Ibidem art. XXIII.

³³ Ibidem art. XXIV. Il Priore doveva avere «*età non minore di anni 25*»; gli altri eletti l'età di 21 anni.

³⁴ Ibidem art. XXVI.

³⁵ Ibidem art. XXVII.

Le diciassette una per una

AQUILA¹

Le commissioni elettorali

Sono due le particolarità che contraddistinguono la composizione elettorale della Contrada: non possono far parte dei membri della Commissione i componenti del Seggio² uscente; chi è assente all'Assemblea può essere eletto in Commissione se viene presentata una propria dichiarazione scritta³, ma le deleghe non sono ammesse⁴.

L'Assemblea è valida se sono presenti in prima convocazione 50 Contradaioi Protettori⁵ e 40 in seconda. Se non si raggiunge il quorum l'Assemblea va aggiornata al giorno successivo non festivo ed è valida con qualsiasi numero⁶. Può votare chi ha compiuto 16 anni, purché da tre anni Contradaio Protettore⁷, ma per ricoprire cariche negli organi elettivi deve essere compiuto il diciottesimo anno⁸.

Sono formate due commissioni elettorali: una per le elezioni degli Ufficiali del Seggio e dei Presidenti delle commissioni permanenti⁹; l'altra riguarda l'elezione del Capitano¹⁰.

La formazione delle commissioni elettorali

L'articolo 92 stabilisce le modalità di elezione delle due Commissioni elettorali¹¹, ma nello Statuto non è descritto il criterio di elezione in Assemblea dei cinque membri per le due commissioni previste. La scelta avviene tra i presenti, e tra coloro che, pur assenti, abbiano fatto apposita richiesta¹².

Le due commissioni sono formate da cinque membri ciascuna; entro dicembre deve essere eletto il Seggio, così come il Capitano¹³, ma con scadenze biennali¹⁴ sfalsate¹⁵.

I meccanismi che consentono l'iter dei lavori per le due Commissioni sono pressoché identici come vediamo.

Le commissioni per Seggio e Capitano devono essere elette entro settembre¹⁶ e nominano, in occasione della loro prima riunione, il Presidente e il Segretario.

I membri della Commissione del Seggio non possono far parte della lista dei candidati, come visto in precedenza; così come i membri della Commissione per il Capitano non possono essere eletti né alla carica, né potranno ricevere incarichi¹⁷. Se i membri delle commissioni sono indicati in sostituzione dei candidati nelle schede elettorali, il voto è considerato nullo¹⁸.

¹ Il lavoro è basato sullo Statuto aggiornato al giugno 2024.

² Si tratta di: Priore, Vicario, due Pro Vicari, Cancelliere, Vice Cancelliere, Camarlengo, Bilanciere, cinque Consiglieri di Sedia, Archivist, oltre ai Presidenti delle Commissioni permanenti, il Capitano, il Presidente del Circolo "Il Rostro".

³ Cfr. art. 92 co 4; «... *abbiano fatto in precedenza esplicita dichiarazione scritta della loro disponibilità*».

⁴ Cfr. art. 29 co. 4.

⁵ Definiti così dall'art. 20.

⁶ Cfr. art. 31.

⁷ Cfr. art. 21 co 2 e 4.

⁸ Cfr. art. 21 co 3.

⁹ Per brevità nel prosieguo del testo parleremo solo di Seggio.

¹⁰ Cfr. art. 92

¹¹ Nello stesso articolo sono previste le norme che riguardano le dimissioni dei membri e la decadenza delle Commissioni elettorali.

¹² Cfr. nota 2.

¹³ Cfr. art. 92 co 1 e 2.

¹⁴ Cfr. per il Seggio art. 46; per il Capitano art. 63.

¹⁵ Cfr. quanto disposto nell'art. 117.

¹⁶ Cfr. art. 92 co 3.

¹⁷ Cfr. art. 94

¹⁸ Cfr. art. 98

Dimissioni dei membri delle commissioni

Se un membro delle commissioni si dimette il voto del presidente è doppio, mentre in caso di dimissioni del presidente è doppio il voto del membro più anziano, che diventa automaticamente presidente¹⁹. Le riunioni hanno validità se sono presenti tre membri²⁰ e non è prevista la loro sostituzione²¹.

Decadenza delle commissioni

Le commissioni decadono: a) se non indicano le elezioni entro dicembre, termine stabilito²²; b) se la maggioranza dei membri si dimette²³ in quanto non è prevista eventuale sostituzione.

Quando le commissioni decadono, il Priore convoca un'Assemblea straordinaria per la nomina di nuove commissioni che hanno 45 giorni di tempo per indire le elezioni; se anche questo termine viene superato il Priore convoca un'ulteriore Assemblea straordinaria per assumere decisioni in materia²⁴.

Le liste alternative

Come prescrive l'articolo 95, un quinto dei Contradaioi Protettori può presentare una o più liste alternative a quella stabilita dalla Commissione elettorale.

I presentatori devono provvedere ad indicare il loro nominativo, con indirizzo e firma; devono altresì presentare le liste in busta chiusa al Presidente della Commissione entro cinque giorni dalla data delle elezioni²⁵. Le liste devono contenere il nome, cognome, indirizzo, la firma e la carica per cui i Contradaioi Protettori vengono proposti; ogni candidato non può presentarsi ed essere votato in più di una lista²⁶.

Viene votata una sola lista ed eventualmente si possono sostituire i nomi dei candidati, ma con l'obbligo di inserire il nome e cognome. Vengono considerate nulle le schede con nomi presenti in altre liste, con nomi diminutivi o titoli accademici²⁷.

Con più liste è eletto nella carica il Contradaio Protettore chi ha ottenuto più voti in qualunque lista²⁸.

Svolgimento delle elezioni

L'articolo 100 prevede i passi da seguire alla conclusione del turno elettorale. Lo scrutinio avviene in modalità pubblica; il verbale della procedura viene consegnato al Collegio dei Maggiorenti²⁹; entro 24 dalla chiusura delle elezioni viene affisso l'esito provvisorio.

La convocazione dell'Assemblea per l'insediamento è di spettanza del Collegio dei Maggiorenti, entro 20 giorni dalle elezioni³⁰.

Ripetizione delle elezioni

L'articolo 99 stabilisce i tre casi in cui le elezioni dovranno essere ripetute entro 20 giorni: a) se le schede nulle risultino pari o superiori agli elettori; b) se nessuna lista ottenga

¹⁹ Cfr. art. 92 co 10.

²⁰ Cfr. art. 92 co 5 e 7.

²¹ Cfr. art. 92, u.c..

²² Per il Seggio cfr. art. 92 co 1; per il Capitano cfr. art. 63 co 4.

²³ Cfr. art. 92 co 8.

²⁴ Ibidem.

²⁵ Il termine della Commissione elettorale per pubblicare la lista elettorale è di dieci giorni; cfr. art. 93.

²⁶ Cfr. art. 95.

²⁷ Cfr. art. 96 bis.

²⁸ Cfr. art. 97.

²⁹ Cfr. art. 76 lettera c) «per esaminare e controllare ... la documentazione al fine di accertare la correttezza delle procedure adottate e per decidere modi e forme della comunicazione da dare agli eletti».

³⁰ Cfr. art. 33 co 3.

la maggioranza assoluta dei voti validi; c) se la metà dei candidati non ottiene la maggioranza assoluta³¹.

I ricorsi

Sulle operazioni di voto, o di scrutinio, è previsto ricorso regolato dall'articolo 101.

Entro due giorni dall'affissione dei risultati provvisori³² è possibile presentare per iscritto ricorso al Presidente della Commissione elettorale. La stessa Commissione ha tre giorni di tempo per replicare e contro tale decisione si può, entro tre giorni, proporre ricorso al Collegio dei Maggiorenti che si pronuncerà inappellabilmente entro 5 giorni³³.

³¹ Cfr. art. 33 co 3.

³² Cfr. art. 33 co 3 e art. 100.

³³ Cfr. art. 101.

BRUCO¹

La Commissione elettorale

Viene formata una sola Commissione elettorale, poiché per l'elezione del Capitano la procedura è diversa².

L'Assemblea del Popolo è valida se sono presenti almeno 60 Protettori³ e non è ammessa delega⁴.

Possono votare i Protettori che abbiano compiuto i 16 anni⁵, ma per ricoprire incarichi si deve avere l'età di 18 anni e la qualifica di Protettore da due anni⁶.

La formazione della Commissione elettorale

L'articolo 46 delle Costituzioni indica la composizione della Commissione elettorale composta da sei membri.

L'Assemblea del Popolo, convocata il 15 novembre⁷, nomina due membri; il Seggio altrettanti⁸; un membro è nominato dal Consiglio di Seggio⁹; un membro dal Collegio dei Maggiorenti¹⁰ che assume il ruolo di Presidente della stessa Commissione¹¹.

Nel caso in cui i tre organi¹² non dovessero indicare i nomi, spetta all'Assemblea del Popolo provvedere in merito, scegliendo preferibilmente tra gli stessi organi.

Non possono far parte dei membri della Commissione elettorale i componenti la Sedia¹³.

Le elezioni devono svolgersi entro il mese di febbraio e la Commissione, in considerazione del fatto che il membro del Collegio dei Maggiorenti è il presidente, nomina solo il segretario e fissa la data delle elezioni¹⁴.

Decadenza della Commissione

L'articolo 47 delle Costituzioni prevede i casi in cui la Commissione elettorale deve essere dichiarata decaduta.

Sono sufficienti le dimissioni di tre membri, se non revocate entro cinque giorni, per procedere alla nomina di una nuova Commissione. Le dimissioni devono essere presentate al Rettore e al Conservatore dei capitoli¹⁵ e non sono previste sostituzioni dei membri dimissionari.

Altra situazione prevista per la decadenza della Commissione è stabilita nel caso in cui non venga eletto il Rettore, oppure sei componenti la sedia¹⁶, «*o non si raggiunga il numero di almeno 50 componenti del Seggio, compresi i membri di diritto*»¹⁷.

¹ Il lavoro è basato sulle Costituzioni, sul Regolamento Assembleare e Regolamento Elettorale, aggiornato al maggio 2022.

² Cfr. più avanti nel paragrafo *Elezione del Capitano*.

³ Regolamento Assembleare, art. 8 co 2.

⁴ Regolamento Assembleare, art. 6 co 1

⁵ Cfr. art. 6 co 1 punto a.

⁶ Cfr. art. 6 co 1 punto b.

⁷ Cfr. art. 13 punto f.

⁸ Cfr. art. 23, punto d.

⁹ Cfr. art. 40 co 1.

¹⁰ Cfr. art. 38 co 2.

¹¹ Cfr. art. 46.

¹² Cioè il Seggio, o il Consiglio Generale, o il Collegio dei Maggiorenti.

¹³ Cfr. art. 26. Si tratta del Rettore, Vicario, quattro pro-Vicari, Bilanciere, Camarlengo, Cancelliere, Economo, Provveditore ai Beni Immobili, Capitano e Conservatore dei Capitoli.

¹⁴ Cfr. Regolamento Elettorale, art. 3.

¹⁵ Cfr. art. 47 co 1.

¹⁶ È fatta eccezione per il Capitano e il Conservatore dei Capitoli

¹⁷ Cfr. art. 47 co 2.

Nel caso si verificassero queste condizioni, deve essere eletta una nuova Commissione elettorale da parte dell'Assemblea del Popolo, che elegge interamente la stessa Commissione «*di norma nel rispetto delle proporzioni*» stabilite dall'articolo 46¹⁸ e che viene convocata entro 30 giorni dal Conservatore dei Capitoli¹⁹.

Svolgimento delle elezioni

Le votazioni si terranno con precisi orari: dalle ore 15.00 alle ore 24.00 del sabato; dalle ore 9,30 alle ore 18,00 della domenica successiva²⁰.

La Commissione deve compilare una lista suddivisa in quattro sezioni: i candidati a Rettore e a componenti la sedia con i rispettivi incarichi; i candidati a Consiglieri di seggio «*disposti ad assumere gli incarichi*»²¹; i candidati a Consiglieri di Seggio disposti ad assumere parte degli incarichi²² e senza indicare l'incarico; i candidati a Consigliere di Seggio²³. Non sono previste liste alternative a quelle formulate dalla Commissione.

Anche i candidati del Consiglio Generale devono essere suddivisi in due sezioni: chi è «*disposto ad assumere gli incarichi*» e chi è candidato ad essere un semplice membro del Consiglio²⁴.

La lista dei candidati deve essere esposta dieci giorni prima delle elezioni²⁵ e, assieme al Conservatore dei Capitoli, la Commissione stabilisce «*i criteri per la determinazione della validità dei voti, rendendoli pubblici prima delle votazioni*»²⁶.

Almeno tre membri della Commissione devono assistere alle operazioni di voto²⁷; prima dello spoglio, con la presenza obbligatoria del Conservatore dei Capitoli²⁸, le schede avanzate devono essere distrutte²⁹.

Non è possibile l'«*espressione di astensione*» poiché il «*voto dovrà avvenire ... depennando i nomi non graditi, eventualmente sostituendo questi ultimi con altri*»³⁰

¹⁸ Cfr. paragrafo La formazione della Commissione elettorale. Cfr. altresì art. 47 co 3.

¹⁹ Art. 43 co 1.

²⁰ Cfr. Regolamento Elettorale, art. 5.

²¹ Cfr. art. 22. Nello specifico il Consiglio di Seggio è composto da membri elettivi e da membri di diritto, questi ultimi sono i componenti del Collegio dei Maggiorenti; i componenti della Sedia compreso il Conservatore dei Capitoli; i Fiduciari e il Barbaresco I membri elettivi, in numero da 60 a 80, durano in carica due anni e ne fanno parte: Direttore e Vice Direttore del Collegio di Redazione; Presidente e Vice Presidente del Comitato Il Giardino; Presidente e Vice Presidente del Gruppo Ba'ò Bello; Presidente e Vice Presidente del Gruppo Donatori di Sangue; Presidente e Vice Presidente del Gruppo Giovani; Presidente e Vice Presidente del Gruppo Piccoli; Responsabile dei Beni Storici e Culturali; Responsabile delle Verbalizzazioni; Responsabile e Vice Responsabile dell'Archivio; Responsabile e Vice Responsabile della Commissione Festeggiamenti; Responsabile e Vice Responsabile della Commissione Finanziaria; Vice Bilanciere; Vice Camerlengo; Vice Cancelliere; Vice Economo; Vice Provveditore agli Immobili.

²² Cfr. art. 23 lettera c). Nello specifico è il Seggio che, tra i suoi componenti o tra quelli del Consiglio Generale nomina: 2 Addetti alla Segreteria; 2 Addetti all'Informatica; 6 Addetti al Protettorato; 1 Addetto ai Beni Mobili; 1 Addetto all'Inventario; 1 Curatore della Comparsa; 4 Maestri dei Novizi; 7 Redattori del Collegio di Redazione; 3 Membri del Comitato Il Giardino; 3 Membri della Commissione Assegnazione Beni Immobili; 3 Membri della Commissione Festeggiamenti; 3 Membri della Commissione Finanziaria; 3 Membri del Gruppo Ba'ò Bello; 3 Membri del Gruppo Donatori di Sangue, compreso il medico sociale; 3 Membri del Gruppo Giovani; 3 Membri del Gruppo Piccoli; 2 Rappresentanti nel Comitato Amici del Palio.

²³ Cfr. Regolamento Elettorale, art. 4 co 1 punto b.

²⁴ Cfr. Regolamento Elettorale, art. 4 co 1 punto c.

²⁵ Cfr. Regolamento Elettorale, art. 4 co 1 punto e.

²⁶ Cfr. Regolamento Elettorale, art. 4 co 1 punto g.

²⁷ Cfr. Regolamento Elettorale, art. 4 co 1 punto i.

²⁸ Cfr. art. 42 punto e.

²⁹ Cfr. Regolamento Elettorale, art. 4 co 1 punto j.

³⁰ Cfr. Regolamento Elettorale, art. 7 co 2.

La Commissione deve redigere un verbale contenente il numero delle schede stampate, quelle distrutte perché avanzate, il numero dei votanti e i voti riportati da ciascun candidato³¹.

È eletto chi ottiene il 75% dei voti espressi, senza contare i voti nulli che escono dal quorum³².

Se uno o più componenti della Sedia e del Seggio non risultino eletti si procede a proporre all'Assemblea del Popolo la sostituzione delle cariche vacanti³³.

Ripetizione delle elezioni

Se il quorum non è raggiunto dal Rettore, o da sei componenti la Sedia³⁴, o il numero di almeno 50 componenti il Seggio³⁵, si procede a nuove elezioni³⁶.

Le elezioni devono essere ripetute anche se le schede valide non saranno almeno 150³⁷.

Il Ricorso

Si chiama «*proposizione di un'istanza di revisione delle elezioni*» il ricorso sull'esito delle elezioni, che deve essere presentato entro cinque giorni dalle elezioni da almeno dieci Protettori³⁸ ed inoltrato al Conservatore dei Capitoli «*che provvederà alle verifiche del caso, dandone comunicazione all'Assemblea la quale in caso di necessità deciderà in merito*»³⁹.

Esito delle elezioni

Il Conservatore dei Capitoli, dopo dieci giorni dalle avvenute elezioni, convoca l'Assemblea del Popolo per la proclamazione degli eletti⁴⁰ e dove il Presidente della Commissione elettorale⁴¹ «*illustrerà il verbale della votazione e dello spoglio*», mentre il Conservatore dei Capitoli, come sopra accennato, «*proclamerà gli eletti*»⁴².

Il Conservatore dei Capitoli

Una figura inedita, come abbiamo visto, è il *Conservatore dei Capitoli*, previsto dall'articolo 41 delle Costituzioni.

La sua elezione avviene in occasione dell'Assemblea del Popolo convocata entro la fine di maggio⁴³ e tra i Protettori che abbiano compiuto i 35 anni di età⁴⁴.

Il nominativo è proposto dal Seggio, ma l'Assemblea del Popolo può proporne altri e, nel caso, si procede alle votazioni come previsto per l'elezione del Capitano⁴⁵.

Il Conservatore dei Capitoli dura in carica un quadriennio⁴⁶ e non ha diritto di voto neanche nell'Assemblea del Popolo⁴⁷.

³¹ Cfr. Regolamento Elettorale, art. 4 co 1 punto l).

³² Cfr. Regolamento Elettorale, art. 8 co 1.

³³ Cfr. art. 23, punto e).

³⁴ Sono esclusi Capitano e Conservatore dei Capitoli. Cfr. Regolamento Elettorale, art. 8 co 3.

³⁵ Cfr. Regolamento Elettorale, art. 8 co 4.

³⁶ Cfr. supra paragrafo *Decadenza della Commissione*.

³⁷ Cfr. Regolamento Elettorale, art. 6 co 3.

³⁸ Cfr. Regolamento Elettorale, art. 9 co 1.

³⁹ Cfr. Regolamento Elettorale, art. 9 co 2.

⁴⁰ Cfr. Regolamento Elettorale, art. 10 co 1 e 2.

⁴¹ Cioè il membro designato dal Collegio dei Maggiorenti.

⁴² Cfr. Regolamento Elettorale, art. 10 co 3.

⁴³ Cfr. art. 13, lettera c).

⁴⁴ Cfr. art. 41 co 2.

⁴⁵ Cfr. art. 41 co 3.

⁴⁶ Cfr. art. 41 co 4.

⁴⁷ Cfr. art. 41 co 5-

Elezione del Capitano

Come il Rettore⁴⁸, il Capitano resta in carica per due anni⁴⁹; deve aver compiuto 25 anni e viene eletto dall'Assemblea del Popolo⁵⁰ dopo la proposta del «*Consiglio di Seggio in numero non superiore a 1 o direttamente dall'Assemblea*»⁵¹.

Il Consiglio di Seggio, nella ricerca del nome del Capitano, può avvalersi eventualmente di un Comitato, composto da cinque Consiglieri nominati dal consiglio stesso. Il Comitato deve consultare i componenti il consiglio stesso, a cui presentare gli esiti della consultazione⁵².

In occasione della votazione in Assemblea del Popolo può essere candidato uno o più Protettore/i; nella votazione se nessuno dei candidati raggiunge la maggioranza assoluta⁵³, si effettuerà immediatamente una seconda votazione⁵⁴.

Questa «*seconda votazione si svolgerà con il meccanismo del ballottaggio*» e i due Protettori candidati «*saranno votati separatamente*»; mentre, se i candidati Protettori saranno più di due, la votazione del ballottaggio avrà luogo tra i primi due candidati arrivati nella prima votazione. Sarà eletto Capitano chi, tra i due nella seconda votazione, avrà ottenuto la maggioranza assoluta⁵⁵.

Nel caso non venga raggiunta la maggioranza assoluta in questa seconda votazione, verrà indetta una nuova Assemblea del Popolo entro 15 giorni⁵⁶.

⁴⁸ Cfr. art. 26 co 2.

⁴⁹ Cfr. art. 18 co 3.

⁵⁰ Cfr. art. 18 co 2.

⁵¹ Cfr. art. 18 co 4.

⁵² Cfr. art. 18 co 5.

⁵³ Cfr. art. 18 co 5; per maggioranza assoluta deve intendersi la metà dei votanti +1.

⁵⁴ Cfr. art. 18 co 6.

⁵⁵ Cfr. art. 18 co 7.

⁵⁶ Cfr. art. 18 co 8.

CHIOCCIOLA¹

Le commissioni elettorali

Sono due le commissioni elettorali che vengono elette: una per la nomina del Seggio² ed una per quella del Capitano³.

L'Assemblea, alla quale possono partecipare con diritto di voto⁴ chi ha compiuto 16 anni⁵, è valida se in prima convocazione sono presenti 100 Chiocciolini Protettori, in seconda convocazione se i presenti «*non siano inferiori a 60*»⁶

La Commissione elettorale per il Seggio

La Commissione elettorale del Seggio viene eletta in Assemblea, convocata entro il 30 settembre⁷, ed è formata da nove membri; il meccanismo di elezione è stabilito dall'articolo 72, come vediamo di seguito.

Sei membri, che devono aver compiuto 18 anni⁸, vengono eletti dall'Assemblea ed ogni Chiocciolino Protettore può, su una lista di nove candidati, indicarne tre⁹; due membri sono eletti dal Seggio i cui componenti possono indicare un nome su una lista di quattro candidati¹⁰; un membro è indicato dal Collegio dei Maggiorenti¹¹.

Chi, tra i nove eletti, è il più anziano assume l'incarico di Presidente della Commissione¹².

Più complesso risulta essere il meccanismo nel caso in cui il Seggio, o il Collegio dei Maggiorenti, non indichino i nomi di propria spettanza. In questa eventualità l'Assemblea Generale subentra per provvedere alla nomina¹³.

Nel caso manchi un nominativo dei tre previsti, l'Assemblea Generale compila una lista di dieci candidati, da cui vengono eletti sette Chiocciolini Protettori e nella scheda non si può inserire più di tre nominativi.

Nel caso manchino due nominativi dei tre previsti, l'Assemblea Generale compila una lista di undici candidati, da cui vengono eletti otto Chiocciolini Protettori e nella scheda non si può inserirne più di quattro nominativi.

Infine, nel caso manchino tutti e tre i nominativi previsti, l'Assemblea Generale compila una lista di dodici candidati, da cui vengono eletti nove Chiocciolini Protettori e nella scheda non si può inserire più di quattro nominativi.

Le riunioni della Commissione elettorale sono valide con la presenza di sette membri. Tutti i membri della Commissione possono essere eleggibili nelle varie cariche¹⁴.

Il Collegio dei Maggiorenti assume le funzioni di Commissione elettorale se: a) non è stato possibile nominare per due volte la Commissione per la nomina del seggio e/o del Capitano; b) le commissioni non siano riuscite nel loro compito¹⁵.

¹ Il lavoro è basato sulle Costituzioni, aggiornate al giugno 2016.

² Cfr. art. 21.

³ Cfr. art. 61.

⁴ Cfr. art. 80.

⁵ Cfr. art. 7.

⁶ Cfr. art. 13, rispettivamente co 1 e co 2.

⁷ Cfr. art. 9, punto 6.

⁸ Cfr. art. 72, co 1/a.

⁹ Cfr. art. 72, punto a.

¹⁰ Cfr. art. 72, punto b) e art. 22 punto 7.

¹¹ Cfr. art. 72 punto c) e art. 29 punto f).

¹² Cfr. art. 72 co 2.

¹³ Cfr. art. 72 co 3.

¹⁴ Cfr. art. 73 co 3.

¹⁵ Cfr. art. 29, punto f).

Dimissioni dei membri della Commissione

La Commissione elettorale decade se a presentare le dimissioni sono cinque o più membri¹⁶.

Le dimissioni di uno o più membri devono essere comunicate per scritto al Priore o al Coordinatore del Consiglio dei Maggiorenti¹⁷ e le sostituzioni avvengono entro 15 giorni da parte degli stessi organi elettivi seguendo il percorso previsto dall'articolo 75.

Se i dimissionari sono stati eletti dall'Assemblea, la stessa provvede: a) per quattro sostituti ad una lista di sei candidati e possibilità di votarne due; b) per tre sostituti ad una lista di cinque candidati e possibilità di votarne uno; c) per due sostituti ad una lista di tre candidati e possibilità di votarne uno; d) per un solo sostituto ad una lista di due candidati e possibilità di votarne uno¹⁸.

Se i dimissionari sono stati eletti dal Seggio, lo stesso provvede ad una lista di tre o quattro Chiocciolini Protettori se i dimissionari sono uno o due; in ogni caso c'è la possibilità di nominare un solo nominativo¹⁹.

L'Assemblea subentra nella nomina dei sostituti ai dimissionari nel caso in cui il Seggio o il Consiglio dei Maggiorenti non fossero in grado di eleggere i sostituti. L'Assemblea provvede a compilare una lista: di cinque Chiocciolini Protettori se i sostituti sono tre; di quattro Chiocciolini Protettori se i sostituti sono due; di tre Chiocciolini Protettori se è da sostituire un solo membro. In ogni caso è prevista la possibilità di votare un solo nominativo della lista²⁰.

Decadenza della Commissione elettorale

La Commissione elettorale ha mandato di novanta giorni per indire le elezioni e può ottenere dall'Assemblea una proroga di 15 giorni²¹, altrimenti viene dichiarata decaduta.

Le liste alternative

La presentazione di liste alternative è regolata dall'articolo 78. Le liste devono essere sottoscritte da 50 Chiocciolini Protettori, che devono apporre firma ed indirizzo. Le liste devono contenere nome, cognome, indirizzo e firma di accettazione²² ed ogni candidato deve essere presente solo in una lista²³.

Svolgimento delle elezioni

Può votare chi ha 16 anni²⁴ e chi ha compiuti i 18 può ricoprire gli incarichi previsti²⁵; non sono ammesse deleghe al voto²⁶.

La Commissione elettorale deve provvedere alla pubblicazione delle liste sette giorni prima delle elezioni²⁷; durante le operazioni di voto devono presenziare almeno tre membri della Commissione²⁸.

¹⁶ Cfr. art. 75 co 5.

¹⁷ Cfr. art. 75 co 1. Il Coordinatore è il Presidente, eletto in seno al Consiglio dei Maggiorenti. Cfr. art. 30, punto a.

¹⁸ Cfr. art. 75 co 2.

¹⁹ Cfr. art. 75 co 3.

²⁰ Cfr. art. 75 co 4.

²¹ Cfr. art. 74.

²² Cfr. art. 78 co 1.

²³ Cfr. art. 79 co 3.

²⁴ Cfr. art. 80

²⁵ Nelle Costituzioni non viene specificata l'età per ricoprire gli incarichi, eccetto per il Capitano. Il riferimento ai 18 anni è stabilito, comunque, dagli artt. 58 e 60.

²⁶ Cfr. art. 82.

²⁷ Cfr. art. 79

²⁸ Cfr. art. 83

Elezione del Capitano

Il Capitano dura in carica due anni e viene eletto in Assemblea con appello nominale a scrutinio segreto²⁹. Il Capitano deve aver compiuto i 21 anni e non può avere cariche nella deputazione³⁰.

Viene scelto da una Commissione Elettorale formata da cinque membri: tre eletti dall'Assemblea su una lista di cinque persone e nella scheda deve essere indicato un solo nome; uno eletto dal Seggio³¹ su tre Chiocciolini Protettori presenti in Seggio; uno eletto dal Collegio dei Maggiorenti³². Nella Commissione elettorale il più anziano funge da Presidente.

Complessa, come per il Seggio, la nomina dei membri della Commissione nel caso in cui il Seggio o il Collegio dei Maggiorenti non indichino il rispettivo nominativo. In questo caso l'Assemblea elegge quattro Chiocciolini Protettori, su una lista di sei e nella scheda non possono essere indicati che due³³. Se mancano i due nominativi del Seggio e del Collegio dei Maggiorenti, l'Assemblea elegge cinque Chiocciolini Protettori su una lista di sette e nella scheda non possono esserne indicati che due³⁴.

È consentita la presentazione, al momento dell'elezione da parte dell'Assemblea, di altro nome proposto dalla Commissione elettorale³⁵.

Nella votazione di due o più candidati viene eletto chi ottiene la maggioranza prevista dall'art. 15³⁶. Se ciò non avviene c'è il ballottaggio tra i due che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Anche nel ballottaggio è eletto chi raggiunge la maggioranza stabilita dall'art. 15 e, se non raggiunta, i due candidati sono considerati bocciati³⁷.

Entro 35 giorni la Commissione elettorale deve presentare il nome del Capitano e può ottenere dall'Assemblea una delega di 10 giorni³⁸.

Nel caso di dimissioni dei membri della Commissione, questi vengono sostituiti entro 15 giorni dagli stessi organi che li avevano nominati³⁹. L'Assemblea, per la sostituzione di uno o due membri, su una lista di tre o quattro Chiocciolini Protettori, con un solo nome nella scheda; il Seggio su una lista di tre Chiocciolini Protettori. Se il Seggio o il Collegio dei Maggiorenti non sono in grado di fare sostituzioni subentra l'Assemblea che elegge i cinque membri su una lista di sette Chiocciolini Protettori, sulla scheda non possono essere indicati che due nominativi.

Una nuova Commissione è prevista se la maggioranza dei membri è dimissionaria e viene eletta con le stesse modalità precedenti.

È eletto chi supera il 50% dei voti e, nel caso di più candidati, chi ha raggiunto il 50% della lista di appartenenza⁴⁰. Il verbale della votazione viene consegnato al Cancelliere⁴¹

²⁹ Cfr. art. 61 co 1 punto a.

³⁰ Gli incarichi previsti dell'art. 31 per la Deputazione sono: Priore, Vicario, tre Pro Vicari, Camarlengo, Vice Camarlengo, Bilanciere, Vice Bilanciere, Economo, quattro Vice Economi, Cancelliere, due Vice Cancellieri, Addetto alla Comunicazione, tre Addetti ai Beni Immobili, quattro Addetti ai Protettori, Archivista, Vice Archivista, Addetto al Museo, Addetto al Culto, Correttore, Presidente della Società delle Donne, Presidente della Sezione dei Piccoli Chiocciolini.

³¹ Cfr. art. 22.

³² Cfr. art. 29.

³³ Cfr. art. 61 co 4.

³⁴ Cfr. art. 61 co 5.

³⁵ Cfr. art. 61 lett. b.

³⁶ Per maggioranza deve intendersi «*per presenti tutti coloro che manifestano una qualunque espressione di voto sia esso favorevole, contrario, di astensione, bianco o nullo*».

³⁷ Cfr. art. 61 lett. b.

³⁸ Cfr. art. 63.

³⁹ Cfr. art. 62.

⁴⁰ Cfr. art. 84.

⁴¹ Cfr. art. 85.

Spetta al Presidente della Commissione elettorale indire l'Assemblea per l'insediamento⁴².

⁴² Ibidem.

CIVETTA¹

Le Commissioni elettorali

Le Commissioni elettorali della Contrada sono due: una per il Seggio ed una per il Capitano²; la validità dell'Assemblea per l'elezione delle Commissioni è di 1/3 degli aventi diritto in prima convocazione, o, in seconda, di 40 Contradaioi³.

Il voto è consentito a chi ha 18 anni⁴; per essere eletti a Priore e Capitano è richiesta l'età di 30 anni⁵.

La Commissione elettorale per il Seggio e il Capitano

Ogni Commissione elettorale è composta da quattro membri⁶ designati dal Consiglio Generale⁷. Oltre a questi la Commissione viene integrata da un membro della Sedia Maggiorenti⁸ che è il Presidente per ciascuna delle stesse.

Nella scheda il Contradaiole presente al Consiglio Generale «*non può indicare più di tre nominativi*»⁹.

Per Consiglio Generale lo Statuto indica «*l'Organo sovrano della Contrada ... ed è composto da tutti i Contradaioi*»¹⁰; in pratica è l'Assemblea Generale.

Le Commissioni elettorali sono insediate entro il 15 settembre, eleggono un Segretario¹¹ e devono presentare la lista dei candidati entro il 15 dicembre¹².

Una particolarità della Commissione elettorale per il Seggio è la scelta dei presidenti delle Commissioni permanenti¹³, che non sono sottoposti a votazione e scelgono i membri componenti su indicazione e condivisione della stessa Commissione¹⁴.

I membri della Commissione elettorale non possono ricoprire alcuni incarichi¹⁵.

Dimissioni dei membri della Commissione e decadenza della stessa

Nel caso di «*insormontabili difficoltà*» e di dimissioni della Commissione elettorale, i cui membri non vengono sostituiti, il Priore convoca entro 10 giorni il consiglio generale per la nomina di una nuova Commissione¹⁶ con due mesi a disposizione per la «*formazione della lista*».

Altra particolarità dello Statuto la troviamo nel caso in cui anche questa seconda Commissione elettorale «*fosse costretta a rimettere il proprio mandato*»¹⁷.

La «*convocazione urgente*» da parte del Priore del Consiglio Generale apre la porta a due soluzioni: 1) o viene deliberato di «*concedere agli Organi in scadenza la proroga di un*

¹ Il lavoro è basato sulla Statuto e Regolamento della Contrada, aggiornati all'agosto 2019.

² Cfr. art. 12 co 1

³ Cfr. art. 4 co 8.

⁴ Cfr. Regolamento della Contrada, art. 34 co 4.

⁵ Cfr. Regolamento della Contrada, art. 34 co 3.

⁶ Cfr. art. 12 co 2.

⁷ Cfr. art. 4 co 5.

⁸ Cfr. art. 7 co 5.

⁹ Cfr. Regolamento della Contrada, art. 24 co 4.

¹⁰ Cfr. art. 4 co 1.

¹¹ Cfr. art. 12 co 3.

¹² Cfr. art. 12 co 4

¹³ Secondo quanto prevede l'art. 5/a co 2 le Commissioni permanenti sono: Cancelleria, Economato, Patrimonio Immobiliare, Protettori, Organizzazione e Sistemi, Finanze, Giovani, Archivio, Conservazione del patrimonio museale, Comunicazione e pubbliche relazioni.

¹⁴ Cfr. art. 5/a co 7.

¹⁵ Si tratta di Priore, vicario generale, vicario dell'organizzazione, vicario dei rapporti con i contradaioi, vicario addetto alla società Cecco Angiolieri. Regolamento della Contrada, art. 24 co 2.

¹⁶ Cfr. art. 12 co 5.

¹⁷ Cfr. art. 12 co 6.

anno»; 2) oppure di «provvedere alle elezioni»¹⁸ con la Sedia dei Maggiorenti che «fungerà da Commissione Elettorale»¹⁹.

Se viene deliberata dal Consiglio Generale la proroga agli Organi in scadenza di un anno, verrà nominata una nuova Commissione elettorale con *«tempi e modalità previste per le scadenze normali»*²⁰.

Qualora questa Commissione elettorale, eletta dopo la proroga agli Organi di un anno, *«non riuscisse a espletare il proprio mandato»* subentra la Sedia dei Maggiorenti, la quale fungerà direttamente da Commissione elettorale e *«senza il passaggio in Consiglio Generale»*²¹.

Le liste alternative

Possono essere presentate, *«prima della data di convocazione delle elezioni»*, liste alternative alla Commissione elettorale con le firme di 50 contradaioi²².

Svolgimento delle elezioni

La Commissione elettorale del Seggio deve, cinque giorni prima delle elezioni, esporre le liste del Seggio, degli altri Organi²³ e dei componenti le Commissioni permanenti²⁴.

Deve inoltre: *«assistere a tutte le operazioni di voto»*²⁵; *«richiedere che l'espressione del voto sia effettuata all'interno della cabina elettorale»*²⁶; *«comunicare per iscritto ... il risultato dell'elezione ai diretti interessati»*²⁷; *«richiedere al Priore, o al Rettore Operativo della Sedia dei Maggiorenti»*²⁸ *la convocazione dell'Assemblea Generale»*²⁹ *per l'insediamento entro 15 giorni dalle votazioni»*³⁰; *«consegnare al Priore, al termine dell'Assemblea Generale»*³¹ *per l'insediamento, il verbale della Commissione elettorale e tutto il materiale relativo»*³².

Il ricorso

La *«verifica della regolarità»* può, entro cinque giorni dall'elezione, essere inoltrata da uno o più Contradaioi con lettera motivata alla Sedia dei Maggiorenti³³, che *«ha facoltà di recepire, a suo insindacabile giudizio»* e dare *«comunicazione al/ai richiedente/i, e al Consiglio Generale convocato per l'insediamento»*.

Esito delle elezioni

Le elezioni saranno dichiarate legittime se risulteranno *«votate almeno 120 ... schede valide»*³⁴.

¹⁸ Ibidem.

¹⁹ Ibidem; art. 7 co 8.

²⁰ Cfr. art. 12 co 7.

²¹ Cfr. art. 12 co 8.

²² Cfr. art. 12 co 12.

²³ Cfr. Regolamento della Contrada, art. 24 co 3/c.

²⁴ Cfr. art. 5/a co 7; Regolamento della Contrada, art. 24 co 3/e.

²⁵ Cfr. Regolamento della Contrada, art. 24 co 3/g.

²⁶ Cfr. Regolamento della Contrada, art. 24 co 3/h.

²⁷ Cfr. Regolamento della Contrada, art. 24 co 3/m.

²⁸ Il Rettore Operativo viene eletto ogni biennio dalla Sedia dei Maggiorenti art. 7 co 4.

²⁹ Forse si tratta di un errore perché il Consiglio Generale funge da Assemblea Generale.

³⁰ Cfr. Regolamento della Contrada, art. 24 co 3/o.

³¹ Ibidem.

³² Cfr. Regolamento della Contrada, art. 24 co 3/r.

³³ Cfr. art. 12 co 15.

³⁴ Cfr. art. 12 co 13.

DRAGO¹

La Commissione elettorale

È prevista una sola Commissione elettorale, che deve provvedere alla nomina delle cariche direttive² ed è denominata *Commissione elettorale per Elezioni Generali*, composta da sette Protettori³ da eleggersi entro il 31 ottobre.

Esiste un'altra Commissione elettorale, denominata *Commissione Elettorale per l'Elezione del Capitano*, nel caso di non elezione o decadenza durante il mandato dello stesso⁴.

All'Assemblea, la cui validità non è richiamata dai Capitoli e dal Regolamento delle Assemblee⁵, possono partecipare e votare i Protettori che abbiano compiuto 16 anni⁶, ma non possono comunque essere membri della Commissione elettorale⁷.

La formazione della Commissione elettorale

I sette candidati alla Commissione elettorale devono essere presentati da ogni Protettore e la candidatura deve essere accettata incondizionatamente⁸, anche se può essere ritirata prima della votazione⁹; il numero dei candidati è illimitato, però non inferiore a sette¹⁰. Se i candidati membri non sono sette, si procede alla raccolta di nuove candidature ed anche ad ulteriori convocazioni di Assemblea¹¹.

Ogni Protettore può indicare al massimo tre nominativi candidati¹² e vengono eletti, quando la lista dei candidati non è pari a sette, chi ha ottenuto più voti purché non inferiore al 10% dei votanti¹³; a parità di voto viene eletto il più anziano di età¹⁴.

I membri della Commissione devono aver compiuto 18 anni¹⁵ e sono esclusi dalla composizione il Priore e/o il Capitano in carica¹⁶; il presidente viene eletto all'interno delle commissioni elettorali¹⁷.

Il termine perentorio per l'effettuazione delle «*elezioni generali, nonché quelle indette per il Capitano decaduto*» è stabilito nel 15 maggio¹⁸.

È prevista una speciale Commissione nel caso in cui il Capitano decada o non venga eletto¹⁹ e in questo caso subentra la *Commissione elettorale per l'elezione del Capitano* che è composta da tre Protettori eletti dall'Assemblea²⁰.

¹ Il lavoro è basato sui Capitoli, sul Regolamento elettorale e su quello delle assemblee, aggiornati al giugno 2023.

² Si tratta del Priore, Capitano e Sedia; cfr. Regolamento elettorale, art. 1 co 1.

³ Cfr. art. 79 co 1.

⁴ Cfr. Regolamento elettorale art. 1 co 1.

⁵ Non esiste alcun accenno a quanti Contradaioi debbano presenziare nella prima o seconda convocazione. all'Assemblea per ritenerla valida.

⁶ Cfr. Regolamento elettorale, art. 2.

⁷ Cfr. Regolamento elettorale, art. 3 punto d.

⁸ Cfr. Regolamento delle assemblee art. 7 co 1/a.

⁹ Cfr. Regolamento delle assemblee art. 7 co 1/c.

¹⁰ Cfr. art. 79 co 1; inoltre Regolamento delle assemblee art. 7 co 1/b.

¹¹ Cfr. Regolamento delle assemblee, art. 7 co 1/h.

¹² Cfr. Regolamento delle assemblee, art. 7 co 1/2.

¹³ Cfr. Regolamento delle assemblee, art. 7 co 1/9.

¹⁴ Cfr. Regolamento delle assemblee, art. 7 co 1/i

¹⁵ Cfr. art. 80.

¹⁶ Ibidem.

¹⁷ Cfr. Regolamento elettorale, art. 1 co 5.

¹⁸ Cfr. art. 81 co 2,

¹⁹ Cfr. Regolamento elettorale art. 1 co 1.

²⁰ Cfr. art. 24 co 1/a punto 2.

La formazione della Commissione elettorale per l'Elezione del Capitano

Come appena visto, per la *Commissione elettorale per l'elezione del Capitano* che non è stato eletto, il numero dei membri è di tre e ogni Protettore può votare solo un nominativo²¹

Le norme per l'elezione dei membri di questa Commissione seguono quelle già in precedenza illustrate: in caso di tre soli candidati è eletto chi ha raggiunto il maggior numero di voti ma superiore al 10%; nel caso di un numero superiore a tre vengono eletti i tre candidati con maggiori voti ma sempre superiore al 10% dei presenti; se il numero dei candidati è inferiore a tre si procede alla raccolta di nuove candidature anche con ulteriori assemblee²².

Dimissioni dei membri della Commissione

Se le dimissioni della maggioranza della Commissione avvengono dopo l'indizione delle elezioni ogni decisione è demandata al Collegio dei Maggiorenti²³.

La sostituzione dei membri della Commissione elettorale è prevista in caso di dimissioni della minoranza dei membri. Questi vengono sostituiti dall'Assemblea generale, convocata dal Presidente la Commissione entro dieci giorni le dimissioni²⁴, se le dimissioni, presentate per scritto al Priore²⁵, pervengono prima dell'indizione delle elezioni; se le dimissioni sono successive all'indizione delle elezioni, la Commissione prosegue regolarmente il suo mandato²⁶.

Decadenza della Commissione elettorale

La commissione decade²⁷ quando: a) non è riuscita ad indire o tenere le elezioni entro 60 giorni dalla sua nomina; b) non è riuscita a tenere le elezioni entro il 15 maggio; c) per le dimissioni della maggioranza della Commissione²⁸.

La Commissione decade anche se non viene eletto il Priore, o la maggioranza dei membri della sedia²⁹, e, nello specifico, devono essere tenute nuove elezioni per tutte le cariche³⁰.

Svolgimento delle elezioni

Le elezioni devono essere indette 60 giorni dalla nomina della Commissione elettorale³¹ e vengono tenute entro 30 giorni³² dall'indizione; per il Capitano non eletto il termine, a disposizione della Commissione elettorale per l'elezione del Capitano, è rispettivamente di 40 e 15 giorni³³.

La scheda elettorale³⁴ deve contenere i nomi degli eleggibili, e di quelli non eleggibili del Collegio dei Maggiorenti e degli eventuali vicari coadiutori³⁵.

²¹ Cfr. Regolamento delle assemblee, art. 7 co 1 punto j.

²² Ibidem.

²³ Cfr. art. 60 punto c; inoltre Regolamento elettorale art. 5 co 3.

²⁴ Cfr. Regolamento elettorale art. 5 co 4.

²⁵ Cfr. Regolamento delle assemblee, art. 5 co 1.

²⁶ Cfr. Regolamento elettorale art. 5 co 5.

²⁷ Cfr. art. 81 co 3.

²⁸ Cfr. Regolamento elettorale art. 21 co 4.

²⁹ Cfr. Regolamento elettorale, art. 23 co 1

³⁰ Ibidem.

³¹ art. 81 co 1.

³² Ibidem.

³³ Ibidem.

³⁴ Da evidenziare che le norme della Contrada non prevedono la possibilità di liste alternative a quella prevista dalla Commissione elettorale.

³⁵ Cfr. Regolamento elettorale art. 1 co Cfr., inoltre, art. 57.

Sono imposti precisi limiti di età per ricoprire le cariche di Priore e Capitano, che devono aver compiuto 30 anni³⁶; per Vicario, Conservatore della Legge, Bilanciere, Camarlengo, Provveditore alle Finanze (21 anni)³⁷; per tutte le altre cariche (18 anni)³⁸; per Vicario Coadiutore e per far parte di una Commissione ad eccezione di quella elettorale (16 anni)³⁹.

Allorché la Commissione elettorale ritenga che ci siano Protettori per nuove attività⁴⁰ deve affiggere la lista con indicazione sintetica delle attribuzioni⁴¹.

La lista degli eleggibili, in cui ogni candidato può ricoprire un solo incarico⁴² deve essere affissa sette giorni prima della data delle elezioni⁴³, che devono svolgersi in apposita cabina⁴⁴ e in giorni consecutivi, di cui uno festivo⁴⁵; gli orari per le votazioni devono tener conto che l'urna elettorale deve restare aperta per un tempo non inferiore a sei ore, con un limite di due ore successive nello stesso giorno⁴⁶.

È possibile votare per delega con copia del documento di identità⁴⁷, ma lo stesso elettore non può averne che una⁴⁸.

La Commissione, entro cinque giorni dal voto, rende noti la relazione ed il verbale sul proprio operato⁴⁹.

Risultato delle elezioni

Viene eletto chi ottiene il maggior numero di voti e in ogni modo il 50%+1 dei votanti⁵⁰.

Se, come visto, non viene eletto il Capitano si procede a nuova elezione della Commissione che si chiamerà *Commissione elettorale per l'elezione del Capitano*⁵¹.

Nel caso di non essere eletto sia un membro della Sedia, sarà convocata un'Assemblea per l'elezione del candidato non eletto⁵².

Il ricorso

Venti Protettori, entro cinque giorni dalla pubblicazione della relazione e del verbale, possono presentare ricorso al Conservatore della Legge⁵³, il quale convoca il Collegio dei Maggiorenti⁵⁴; la decisione, inoppugnabile⁵⁵, avviene entro tre giorni⁵⁶, ma sull'esito è possibile rimettere la decisione all'Assemblea⁵⁷. Il ricorso sospende la convocazione per l'insediamento⁵⁸.

³⁶ Cfr. Regolamento elettorale art. 3 punto a.

³⁷ Cfr. Regolamento elettorale art. 3 punto b.

³⁸ Cfr. Regolamento elettorale art. 3 punto c.

³⁹ Cfr. Regolamento elettorale art. 3 punto d.

⁴⁰ La Commissione può prevedere la nomina de L'Addetto (art. 56) e/o dei Vicari Coadiutori (art. 57).

⁴¹ Cfr. Regolamento elettorale, art. 6.

⁴² Cfr. Regolamento elettorale, art. 7.

⁴³ Cfr. Regolamento elettorale, art. 8 co 1.

⁴⁴ Cfr. Regolamento elettorale, art. 18.

⁴⁵ Cfr. Regolamento elettorale, art. 11,

⁴⁶ Cfr. Regolamento elettorale, art.12.

⁴⁷ Cfr. Regolamento elettorale, art. 17 co 3 e 4.

⁴⁸ Cfr. Regolamento elettorale, art. 17 co 5.

⁴⁹ Cfr. Regolamento elettorale, art. 28 co 1.

⁵⁰ Cfr. Regolamento elettorale, art. 22 co 2

⁵¹ Cfr. Regolamento elettorale, art. 24 co 2.

⁵² Cfr. Regolamento elettorale, art. 25 co 1.

⁵³ Cfr. Regolamento elettorale, art. 28 co 4.

⁵⁴ Ibidem.

⁵⁵ Cfr. Regolamento elettorale, art. 28 co 6.

⁵⁶ Cfr. Regolamento elettorale, art. 28 co 5.

⁵⁷ Cfr. Regolamento elettorale, art. 28 co 7 e 8.

⁵⁸ Cfr. Regolamento elettorale, art. 28 co 3.

GIRAFFA¹

La Commissione elettorale

L'Assemblea, che nomina la Commissione elettorale, è valida se sono presenti 60 contradaioi² e vi può partecipare chi ha compiuto 18 anni³; la Commissione è unica e riguarda contemporaneamente le elezioni per il Seggio e il Capitano.

La formazione della Commissione elettorale

La Commissione elettorale viene eletta dall'Assemblea, convocata entro il 20 settembre⁴, ed è composta da cinque membri⁵ scelti su una lista di dieci⁶; tutti i componenti eleggibili devono sottoscrivere al cancelliere entro il 15 settembre il loro impegno⁷.

Se la lista, su cui scegliere i membri della Commissione, non arriva a dieci candidati provvede all'integrazione il seggio⁸.

I cinque membri vengono nominati secondo le seguenti modalità: maggioranza semplice, è eletto chi è il più votato; se è uguale il numero dei voti ricevuti subentra il ballottaggio; i primi due non eletti diventano supplenti ed entrano in Commissione nel caso di dimissioni⁹; nella sua prima riunione la Commissione elegge il Presidente e il segretario¹⁰.

Dimissioni dei membri della Commissione

Il membro che si dimette viene sostituito dal membro supplente, sono consentite due sole dimissioni¹¹.

Decadenza della Commissione elettorale

La Commissione decade se viene a mancare la maggioranza dei membri¹², ma può proseguire i lavori fino al mantenimento della stessa maggioranza¹³.

Entro 60 giorni dalla nomina la Commissione elettorale deve presentare la lista dei candidati alle cariche¹⁴ e può ottenere dal Collegio dei Maggiorenti una proroga di 15 giorni¹⁵, ma nel caso di ulteriore impossibilità a terminare il mandato è ritenuta decaduta e il Collegio dei Maggiorenti convoca entro 15 giorni l'Assemblea per l'elezione di una nuova Commissione elettorale¹⁶.

Le liste alternative

Cinquanta contradaioi possono presentare una lista alternativa non meno di 15 giorni prima delle elezioni¹⁷, che verrà esposta a cura della Commissione elettorale 10 giorni prima¹⁸.

¹ Il lavoro è basato sui Capitoli, aggiornati all'agosto 2020.

² Cfr. art. 8 co 7.

³ Cfr. art. 8 co 6.

⁴ Cfr art. 8 co 5/d.

⁵ Cfr. art. 11 co 1.

⁶ Cfr. art. 12 co 2.

⁷ Cfr. art. 12 co 1.

⁸ Cfr. art. 12 co 2.

⁹ Cfr. art. 12 co 3/h.

¹⁰ Cfr. art. 11 co 3.

¹¹ Cfr. art. 12 co 3/h.

¹² Cfr. art. 11 co 3.

¹³ Cfr. art. 12, co 3/i

¹⁴ Cfr. art. 13 co 1.

¹⁵ Cfr. art. 13 co 2.

¹⁶ Cfr. art. 13 co 3.

¹⁷ Cfr. art. 13 co 4/e.

¹⁸ Cfr. art. 13 co 4 punto g.

Nessun contradaioło può essere candidato nelle due liste, quella a cura della Commissione elettorale e quella alternativa¹⁹.

Svolgimento delle elezioni

La Commissione elettorale deve compilare l'elenco dei candidati e accertarsi che gli stessi aderiscano e siano a conoscenza dei capitoli²⁰.

La lista dei candidati deve essere esposta 20 giorni prima della data delle elezioni²¹ e le schede stampate devono contenere anche la lista alternativa²², con obbligo per il contradaioło di annullare la lista che non vuole votare²³.

Tre membri della Commissione elettorale devono presenziare costantemente allo svolgimento delle votazioni²⁴ e le votazioni saranno legittime solo se i voti validi saranno cento²⁵.

Esito delle elezioni

Il Seggio dura in carica tre anni, vi può essere eletto chi ha 18 anni²⁶ ad eccezione del Priore che deve aver superato i 40 anni²⁷.

Modalità per vacatio del Priore

Particolari norme subentrano nel caso in cui la carica di Priore resti vacante; in questa eventualità il Collegio dei Maggiorenti e il seggio scelgono il nominativo fino alla scadenza del mandato e lo sottopongono all'Assemblea entro 30 giorni dal momento in cui si verifica tale condizione²⁸.

Se non c'è accordo sul nome, se non viene reperita alcuna persona, se l'Assemblea boccia il nome del sostituto del Priore, si passa a nuove elezioni²⁹.

Nel caso in cui la nomina a Priore renda vacante una carica del seggio, il sostituto deve essere approvato dall'Assemblea³⁰.

Spetta all'Assemblea, su proposta del Seggio, la sostituzione dei posti vacanti, per rinuncia o non elezione, nello stesso organo³¹.

Ripetizione delle elezioni

Se il Priore non viene eletto le votazioni non sono valide³².

¹⁹ Cfr. art. 13 co 4/e.

²⁰ Cfr. art. 13 co 4/c.

²¹ Cfr. art. 13 co 4/d.

²² Cfr. art. 13 co 4/h.

²³ Cfr. art. 14 co 2,

²⁴ Cfr. art. 13 co 4/n.

²⁵ Cfr. art. 14 co 3

²⁶ Cfr. art. 15 co 3.

²⁷ Cfr. art. 18 co 1.

²⁸ Cfr. art. 18 co 4.

²⁹ Ibidem.

³⁰ Cfr. art. 18 co. 5.

³¹ Cfr. art. 9 co 7/b; art. 14 co 4.

³² Cfr. art. 14 co 7.

ISTRICE¹

La Commissione elettorale

Le Costituzioni prevedono la nomina di una sola Commissione elettorale prevista dalle Costituzioni, quella che riguarda le elezioni triennali della Sedia² da parte dell'Assemblea. La sua validità è ritenuta tale quando sono presenti in prima convocazione 50 Istriciaoli, senza i componenti della Sedia e del Collegio dei Maggiorenti, oppure, in seconda, con un numero non inferiore a 20³; può partecipare e votare all'Assemblea chi ha compiuto 18 anni⁴.

La formazione della Commissione elettorale

La Commissione elettorale è composta da sette membri⁵ con scadenze temporali precise: entro il 10 ottobre, o 20 giorni prima della decadenza della Sedia.

L'Assemblea elegge cinque membri su una lista di almeno sei, ma presenti all'Assemblea. Ad ogni membro⁶ è concessa la facoltà di indicare due nomi⁷; il Consiglio generale nomina un membro⁸, così come il Collegio dei Maggiorenti⁹.

Se si verifica, tra i cinque membri eletti dall'Assemblea, parità di voti, si procede al ballottaggio¹⁰; mentre, se il Consiglio generale o il Collegio dei Maggiorenti non eleggono il proprio rappresentante, l'obbligo della nomina passa «*all'organo immediatamente susseguente*», cioè l'Assemblea¹¹.

In adunanza preparatoria la Commissione elegge il presidente e questi il vice ed un segretario; gli altri quattro membri fungono da consiglieri¹²; i membri della Commissione sono eleggibili per ogni carica¹³.

Dimissioni dei membri della Commissione

Se la maggioranza dei membri della Commissione si dimette subentrano le norme dell'art. 54, citate nel successivo paragrafo *Decadenza della Commissione elettorale*.

Nel caso in cui la Commissione dovesse dimettersi o decada, le successive commissioni hanno 35 giorni di tempo per indire le elezioni dopo il loro insediamento¹⁴.

Se non risulta «*valida l'elezione indetta dalla terza Commissione*» il Priore convoca l'Assemblea, per «*ulteriori necessarie decisioni*»¹⁵.

Decadenza della Commissione

In caso di decadenza, allorché la Commissione elettorale non indica le elezioni¹⁶, è previsto al massimo la composizione di due nuove commissioni elettorali¹⁷ secondo le

¹ Il lavoro è basato sulle Costituzioni aggiornate al dicembre 2004 e sul Regolamento aggiornato all'agosto 2019

² Cfr. Regolamento art. 46.

³ Cfr. Regolamento art. 5.

⁴ Cfr. Regolamento art. 2.

⁵ Cfr. Regolamento art. 47.

⁶ Vengono così definiti i contradaoli dell'Istrice come dal titolo IX delle Costituzioni co 3.

⁷ Cfr. Regolamento art. 48 co 1.

⁸ Cfr. Regolamento art. 37 co 6/a; art. 48 co 2.

⁹ Cfr. Regolamento, art. 48 co 2.

¹⁰ Cfr. Regolamento, art. 48 co 3.

¹¹ Cfr. Regolamento, art. 48 co 4.

¹² Cfr. Regolamento, art. 49 co 1 e 2.

¹³ Cfr. Regolamento, art. 51 co 3.

¹⁴ Cfr. Regolamento art. 50 co 1/b.

¹⁵ Cfr. Regolamento art. 67 co 3.

¹⁶ Cfr. Regolamento, art. 54 co 1.

¹⁷ Ibidem.

disposizioni contenute nell'art. 48 e citate nel paragrafo *La formazione della Commissione elettorale*.

Quando non vengano indette le elezioni, il Priore convoca gli organi della contrada che provvedono entro 15 giorni alla nomina di una nuova Commissione elettorale seguendo le disposizioni citate nel paragrafo precedente.

Nel caso che anche questa seconda Commissione non indichi le elezioni, si passa ad una terza Commissione prima di convocare un'Assemblea straordinaria a cui è demandata ogni decisione.

Svolgimento delle elezioni

Tra i compiti che la Commissione elettorale è tenuta ad effettuare per le elezioni ci sono: a) stabilire il giorno delle elezioni¹⁸; b) preparare le schede e l'urna elettorale¹⁹; c) preparare i verbali di voto²⁰; d) affiggere l'elenco dei candidati da votare e l'elenco dei Delegati di Sedia²¹; e) creare un luogo riservato per il voto²². Inoltre ogni candidato deve apporre la propria firma per l'accettazione²³.

Della scheda elettorale non fanno parte, come visto in precedenza, alcune cariche il cui elenco è compilato dai candidati provicari tre giorni prima delle votazioni e presentato alla Commissione elettorale²⁴.

L'elettore può cancellare i candidati, ma non può sostituirli con altri²⁵

Le schede nulle non vengono conteggiate per il calcolo della maggioranza²⁶ e viene eletto chi raggiunge il 50%+1²⁷.

L'Assemblea di insediamento, convocata entro 50 giorni dalle elezioni²⁸ è presieduta dal presidente della Commissione elettorale.

Non sono previste nelle disposizioni elettorali la presentazione di liste alternative a quella formulata dalla Commissione elettorale.

Esito delle elezioni

Le elezioni sono valide se il Priore ottiene il 60%+1 dei voti validi²⁹, altrimenti si provvederà a nuove elezioni³⁰; la Sedia si insedia anche se incompleta di alcuni organi³¹.

Con la Sedia rinnovata cessano le nomine per i delegati di sedia³², i consultori di nomina del Priore³³, i membri del Collegio dei probiviri³⁴ e i membri del Collegio sindacale³⁵.

Quando le elezioni non sono valide la Commissione elettorale rimette il mandato alla Sedia, la quale convoca, nel più breve tempo possibile, gli Organi per elezione di una nuova Commissione elettorale³⁶.

¹⁸ Cfr. Regolamento art. 50 punto a.

¹⁹ Cfr. Regolamento art. 50 punto c.

²⁰ Cfr. Regolamento art. 50 punto e.

²¹ Cfr. Regolamento art. 50 punto h; art. 41.

²² Cfr. Regolamento art. 50 punto k.

²³ Cfr. Regolamento, art. 51 co 2.

²⁴ Cfr. Regolamento art. 52 co 2.

²⁵ Cfr. Regolamento art. 60.

²⁶ Cfr. Regolamento art. 61 co 2.

²⁷ Cfr. Regolamento art. 58.

²⁸ Cfr. Regolamento art. 66 co 1.

²⁹ Cfr. Regolamento art. 67 co 1.

³⁰ Cfr. Regolamento art. 67 co 1.

³¹ Cfr. Regolamento art. 67 co 1.

³² Cfr. art. 68 co 2.

³³ Ibidem.

³⁴ Ibidem.

³⁵ Ibidem.

³⁶ Cfr. art. 54 co 1; cfr. Regolamento art. 67 co 2.

Il ricorso

I ricorsi per le operazioni di voto vanno immediatamente presentati per scritto e subito esaminati dalla Commissione elettorale³⁷.

Contro le risultanze della Commissione elettorale può essere presentata opposizione ai Proibiviri³⁸ per scritto entro due giorni. Questi deliberano inappellabilmente entro tre giorni³⁹. L'Assemblea di insediamento, in questo caso, avviene entro 10 giorni⁴⁰.

Elezione del Capitano

La Commissione elettorale per il Capitano è composta da cinque membri⁴¹ che sono eletti: tre dall'Assemblea, su una lista di quattro con la possibilità di votare solo un membro⁴²; uno dal Collegio dei Maggiorenti⁴³; uno dal consiglio generale⁴⁴. L'elezione del capitano segue le norme di elezione per la Sedia⁴⁵

In caso di parità di voti, nelle votazioni dell'Assemblea, subentra il ballottaggio⁴⁶; se il consiglio generale o il Collegio dei Maggiorenti non eleggono il proprio rappresentante l'obbligo della nomina passa «*all'organo immediatamente susseguente*», cioè l'Assemblea⁴⁷.

Il capitano ha mandato quadriennale, con obbligo di verifica biennale⁴⁸.

Entro 30 giorni dall'ultimo palio del secondo anno di mandato è convocata l'Assemblea. In questo momento il capitano decide se vuole procedere nel mandato⁴⁹.

Se decide di proseguire il mandato fino al termine l'Assemblea vota⁵⁰ e il Capitano può proseguire il mandato se ottiene il 60%+1 dei voti validi⁵¹.

Allorché il capitano non è disponibile, oppure non raggiunge il quorum stabilito, si procede a quanto stabilito dall'articolo 74⁵² con la formazione di una Commissione elettorale formata da cinque membri⁵³.

Questa Commissione è convocata entro 30 giorni dall'effettuazione dell'ultimo Palio del quadriennio, oppure entro 20 giorni nel caso del biennio⁵⁴; ha a disposizione 30 giorni per indire le elezioni⁵⁵.

³⁷ Cfr. Regolamento art. 63 co 1.

³⁸ Articolo 40: «*Il Collegio dei Proibiviri è composto da tre Membri, di cui uno nominato dal Collegio dei Maggiorenti al suo interno e due nominati dal Consiglio generale al suo interno. Esso si rinnova ogni qualvolta si rinnova ... la Sedia ... Il Collegio nomina al suo interno un Presidente. Il Collegio vigila sul rispetto delle Costituzioni ... Il Collegio ha potere decisionali sui ricorsi in materia elettorale come previsto dall'art. 63*».

³⁹ Cfr. Regolamento art. 63 co 2.

⁴⁰ Cfr. Regolamento art. 63 co 3,

⁴¹ Cfr. Regolamento art. 74 co 1.

⁴² Cfr. Regolamento art. 74 co 2 e 3.

⁴³ Cfr. Regolamento art. 74 co 3 punto a.

⁴⁴ Cfr. Regolamento art. 74 co 3 punto b.

⁴⁵ Cfr. Regolamento, art. 76.

⁴⁶ Cfr. Regolamento art. 74 co 4.

⁴⁷ Cfr. Regolamento art. 74 co 5.

⁴⁸ Cfr. Regolamento art. 73 co 1.

⁴⁹ Cfr. Regolamento art. 73 co 2.

⁵⁰ Ibidem.

⁵¹ Ibidem.

⁵² Cfr. Regolamento art. 73 co 3.

⁵³ Cfr. Regolamento art. 74 co 1.

⁵⁴ Cfr. Regolamento art. 74 co 2.

⁵⁵ Cfr. Regolamento art. 75 co 1.

Nel caso in cui la stessa non indica le elezioni, oppure il capitano non raggiunga il 60%+1, la Commissione elettorale decade⁵⁶. In questo caso il Priore convoca gli organi della contrada per nominare nuova Commissione elettorale⁵⁷ entro 15 giorni⁵⁸.

Quando anche questa fallisce si passa ad una terza⁵⁹; la seconda e terza Commissione devono espletare il loro mandato nei tempi della prima⁶⁰.

In caso non sia possibile nominare il capitano, il Priore convoca Assemblea straordinaria cui demandare le «*ulteriori necessarie decisioni*»⁶¹.

L'insediamento del capitano avviene in Assemblea convocata dal Priore, di concerto con il presidente della Commissione elettorale⁶².

⁵⁶ Cfr. Regolamento art. 75 co 2.

⁵⁷ Cfr. Regolamento art. 74 con le indicazioni proposte in precedenza.

⁵⁸ Cfr. Regolamento art. 75 co 2.

⁵⁹ Cfr. Regolamento art. 75 co 3.

⁶⁰ Cfr. Regolamento art. 75 co 4.

⁶¹ Cfr. Regolamento art. 75 co 5.

⁶² Cfr. Regolamento art. 77 co 1.

LEOCORNO¹

La Commissione elettorale

Non è previsto, nelle Costituzioni, il numero minimo dei Contradaioi² che devono essere presenti per dichiarare la validità dell'Assemblea generale del Popolo, chiamata ad eleggere una sola Commissione elettorale per il rinnovo di tutti gli Organi di Contrada³.

La formazione della Commissione elettorale

Per la formazione della Commissione elettorale deve essere convocata l'Assemblea generale del Popolo entro 90 giorni antecedente la scadenza elettorale⁴.

La Commissione elettorale è composta da cinque membri che sono eleggibili negli organi. Non possono essere eletti nella Commissione elettorale il Priore, il Capitano o il Vicario generale⁵.

Allorché la Commissione elettorale non venga eletta nella seduta, il Priore indice una nuova Assemblea generale del Popolo entro 15 giorni⁶ e, se anche in questa occasione non si riesce a comporre la Commissione, subentra il Collegio dei Maggiorenti che propone all'Assemblea generale del Popolo i cinque membri della Commissione⁷.

Nella prima riunione la Commissione elettorale nomina il presidente⁸ e stabilisce i termini entro i quali deve essere comunicata la volontà di presentare liste alternative, richiesta che deve essere avanzata da 40 Contradaioi⁹.

Dimissioni dei membri della Commissione

In caso di dimissioni, la Commissione può continuare il mandato purché sia assicurata la maggioranza¹⁰.

Decadenza della Commissione elettorale

Il mandato per la Commissione, per indire le elezioni, è di 60 giorni¹¹ e, se occorre una prosecuzione temporale, il Priore valuta l'andamento dei lavori con la stessa Commissione.

Trascorso il tempo della deroga e non essendo state indette le elezioni, il Priore dovrà convocare l'Assemblea generale del Popolo¹² per l'elezione di una nuova Commissione elettorale.

Le liste alternative

Possono essere presentate, come visto in precedenza e proposte da 40 contradaioi, liste alternative a quella presentata dalla Commissione¹³.

Le liste alternative devono essere esposte 10 giorni prima del giorno delle votazioni¹⁴.

¹ Il lavoro è basato sulle Costituzioni, sul Regolamento Commissione elettorale e sul Regolamento elettorale, aggiornato al giugno 2023.

² Riguardo l'età per esercitare il diritto di voto e per ricoprire incarichi vedi il paragrafo *Svolgimento delle elezioni*.

³ Cfr. art. 12.

⁴ Cr. art. 37.

⁵ Cfr. art. 38 co 1; Regolamento della Commissione elettorale e Regolamento elettorale Punto 1.

⁶ Cfr. Regolamento della Commissione elettorale e Regolamento elettorale Punto 1.

⁷ Ibidem

⁸ Cfr. Regolamento della Commissione elettorale e Regolamento elettorale Punto 2.

⁹ Cfr. art. 38 co 2.

¹⁰ Cfr. Regolamento della Commissione elettorale e Regolamento elettorale Punto 1.

¹¹ Cfr. Regolamento della Commissione elettorale e Regolamento elettorale Punto 1.

¹² Cfr. Regolamento della Commissione elettorale e Regolamento elettorale Punto 1.

¹³ Cfr. il paragrafo supra *La formazione della Commissione elettorale*.

¹⁴ Cfr. Regolamento della Commissione elettorale e Regolamento elettorale Punto 5.

Il candidato può presentarsi in una sola lista e deve essere candidato in una sola carica¹⁵, pena la nullità della scheda¹⁶.

Svolgimento delle elezioni

Sono ammessi al voto i contradaioi che hanno compiuto 16 anni¹⁷, ma occorre averne 18 per essere eletti nella deputazione di sedia¹⁸ o nel consiglio di sedia¹⁹.

Ciascun contradaio può esercitare, solo per una volta, il voto su delega²⁰.

Viene eletto chi raggiunge la maggioranza assoluta dei voti²¹ e l'Assemblea generale del Popolo, nella prima riunione successiva alle elezioni, provvede all'elezione dei ruoli rimasti vacanti²².

La Commissione elettorale è tenuta: ad affiggere 15 giorni prima dell'effettuazione delle elezioni²³ la lista dei candidati prescelti; a compilare la scheda elettorale con tutte le liste presentate²⁴; ad assicurare la presenza di due testimoni in occasione dell'apertura e chiusura di tutte le operazioni²⁵; a predisporre in luoghi separati urna delle schede e luogo di votazione²⁶.

Esito delle elezioni

Dopo 15 giorni l'effettuazione delle elezioni, il Priore convoca l'Assemblea generale del Popolo «*per la proclamazione degli eletti*»²⁷.

Se le elezioni sono annullate, non valide²⁸ o in presenza delle dimissioni della Commissione elettorale, «*questa deve rimettere nel termine di due giorni il proprio mandato*» al Priore che è obbligato entro 10 giorni a convocare l'Assemblea generale del Popolo per eleggere una nuova Commissione Elettorale²⁹.

¹⁵ Cfr. Regolamento della Commissione elettorale e Regolamento elettorale Punto 5

¹⁶ Cfr. Regolamento della Commissione elettorale e Regolamento elettorale Punto 12

¹⁷ Cfr. art. 13 e art. 39 co 1, Regolamento della Commissione elettorale e Regolamento elettorale Punto 3

¹⁸ Cfr. art. 15; Regolamento della Commissione elettorale e Regolamento elettorale Punto 4.

¹⁹ Cfr. art. 16; Regolamento della Commissione elettorale e Regolamento elettorale Punto 4

²⁰ Cfr. art. 39 co 1; Cfr. Regolamento della Commissione elettorale e Regolamento elettorale Punto 11.

²¹ Cfr. art. 40 co 1.

²² Ibidem.

²³ Cfr. Regolamento della Commissione elettorale e Regolamento elettorale Punto 6.

²⁴ Cfr. Regolamento della Commissione elettorale e Regolamento elettorale Punto 9

²⁵ Cfr. Regolamento della Commissione elettorale e Regolamento elettorale Punto 10

²⁶ Cfr. Regolamento della Commissione elettorale e Regolamento elettorale Punto 11

²⁷ Cfr. Regolamento della Commissione elettorale e Regolamento elettorale Punto 16

²⁸ Non è specificato come le elezioni possano essere ritenute non valide o da annullarsi.

²⁹ Cfr. Regolamento della Commissione elettorale e Regolamento elettorale Punto 17.

LUPA¹

La Commissione elettorale

Sia le elezioni ordinarie che straordinarie sono presiedute da una Commissione elettorale di cinque membri, di cui il più anziano è Presidente, il più giovane segretario².

Se si tratta di elezioni straordinarie parziali, relative a singole cariche del Seggio direttivo, le elezioni possono tenersi, su proposta dello stesso Seggio direttivo, nel corso di un'Assemblea appositamente convocata ed è eletto chi ottiene la maggioranza assoluta³.

La formazione della Commissione elettorale per l'elezione del Consiglio Generale

Nella pratica non esiste, da parte dell'Assemblea, la possibilità di eleggere alcuno dei cinque membri, poiché la Commissione elettorale è formata sulle indicazioni ricevute dagli organismi della Contrada; vale a dire che un membro è designato rispettivamente dal: Collegio dei Maggiorenti, seggio direttivo⁴, deputazione di seggio⁵, consiglio generale⁶ e commissioni di seggio⁷.

L'Assemblea, la cui validità⁸ è determinata dalla presenza di «*un numero di Protettori pari alla metà più uno degli aventi diritto al voto*»⁹ in prima istanza e, in seconda, qualunque sia «*il numero dei presenti*», è convocata tre mesi prima della scadenza degli organi; i membri della Commissione sono eleggibili¹⁰.

Decadenza della Commissione elettorale

Nel momento in cui la maggioranza dei membri viene a mancare per dimissioni, la Commissione elettorale è decaduta e si procede ad altra nomina¹¹. I membri, se non dimissionari, della precedente Commissione possono essere rieletti¹².

Allorché la Commissione elettorale non riesce ad indire le elezioni, entro 110 giorni dalla nomina, deve rimettere il mandato al Seggio direttivo, che dovrà convocare l'Assemblea per la ratifica di una nuova Commissione e che avrà una disponibilità di tempo di 80 giorni¹³ per indire le elezioni.

Quando non è possibile effettuare le elezioni entro il 30 aprile¹⁴ sarà il Seggio direttivo uscente, dopo il 15 settembre, ad avviare la procedura per la nomina della Commissione elettorale per le nuove elezioni¹⁵.

¹ Il lavoro è basato sulle Costituzioni, aggiornate al 2018.

² Cfr. art. 64 co 1.

³ Cfr. art. 64 co 2.

⁴ Ne fanno parte: il Priore; due Vicari; il Presidente della Società Romolo e Remo; due Cancellieri; due Camarlenghi; due Provveditori; due Bilancieri e di diritto il Capitano Cfr. art. 48)

⁵ Ne fanno parte fino ad un massimo di 30 nominativi e di diritto il Correttore e i Tenenti del Capitano. Possono essere candidati «*coloro che nei precedenti mandati hanno fatto parte del Seggio Direttivo e che hanno svolto l'incarico di Tenente*» Cfr. art. 51).

⁶ Ne fanno parte: il Seggio e il Consiglio Cfr. art. 36). Non è disposto il numero di Protettori che devono far parte di questo Organo.

⁷ Sono costituite da tre aree: finanziaria con quattro commissioni ed un totale di 27 Protettori; amministrativa con cinque commissioni ed un totale di 21 Protettori; organizzativa con cinque commissioni ed un totale di 35 Protettori; cfr. art. 52.

⁸ Cfr. art. 30.

⁹ Hanno diritto di voto, e di voce, chi ha compiuto 18 anni; cfr. art. 21 e art. 27 co 1.

¹⁰ Cfr. art. 65 co 1.

¹¹ Cfr. art. 65 co 3.

¹² Cfr. art. 65 co 4.

¹³ Cfr. art. 68 co 2.

¹⁴ Cfr. art. 69 co 1.

¹⁵ Cfr. art. 69 co 2.

Dimissioni dei membri della Commissione

Qualora subentrino dimissioni di uno o due membri, è il Seggio direttivo a proporre all'Assemblea la sostituzione entro sei giorni dalla cessazione e seguendo il meccanismo di nomina già indicato in precedenza¹⁶.

Le liste alternative

Possono essere presentate liste alternative non superiori a due¹⁷; devono essere sottoscritte da almeno 100 Lupaioli Protettori¹⁸, vanno presentate sette giorni prima della data delle elezioni e ciascun contradaiole non può sottoscrivere che una sola lista¹⁹.

Svolgimento delle elezioni

Esistono due fasi di elezioni: quelle *ordinarie* che si tengono ogni tre anni e non oltre il 30 aprile²⁰; quelle *straordinarie* che si tengono quando si verificano incarichi vacanti²¹.

Se le cariche vacanti sono la maggioranza del seggio direttivo, si procede a nuove elezioni straordinarie per tutte le cariche ad accezione del Capitano²².

La Commissione elettorale stabilisce la data delle elezioni entro 110 giorni dalla nomina²³.

Durante lo svolgimento delle elezioni devono essere presenti almeno tre membri²⁴ ed è obbligo del Protettore votare solo una scheda²⁵ di quelle presentate. Viene eletto chi raggiunge «la maggioranza assoluta dei voti validi»²⁶.

Al termine delle votazioni, la Commissione redige il verbale delle operazioni²⁷ e consegna al Priore, in plico sigillato, i documenti e le schede elettorali²⁸; avvenuto l'insediamento la Commissione deve distruggere le schede elettorali²⁹.

Esito delle elezioni

Il Collegio dei Maggiorenti nella seduta di insediamento approva o meno l'operato dalla Commissione elettorale, di conseguenza convalida o meno le elezioni³⁰.

Assieme ai Cancellieri uscenti, la Commissione elettorale indice l'insediamento del nuovo Consiglio Generale entro otto giorni dalla data delle elezioni³¹.

Ripetizione delle elezioni

Alla chiusura delle operazioni se non hanno votato 100 contradaiole, la Commissione può prorogare di 4 ore l'orario di voto.

Nel caso in cui non si arrivi a 100 votanti, le elezioni non sono valide e devono essere ripetute entro dieci giorni; in questo caso, le operazioni di voto sono valide con qualsiasi numero di votanti³².

¹⁶ Cfr. art. 65 co 2. Nella pratica ogni Organo sostituisce il membro dimissionario.

¹⁷ Cfr. art. 70

¹⁸ Con questo termine si intendono i Lupaioli che versano una quota annuale ed iscritti nell'apposito albo.

¹⁹ Cfr. art. 71.

²⁰ Cfr. art. 60.

²¹ Cfr. art. 63 co 1.

²² Cfr. art. 63 co 2.

²³ Cfr. art. 68 co 1.

²⁴ Cfr. art. 72 co 1/c.

²⁵ Cfr. art. 74 co 1.

²⁶ Cfr. art. 79 co 2.

²⁷ Cfr. art. 79 co 1.

²⁸ Cfr. art. 79 co 4.

²⁹ Cfr. art. 79 co 5.

³⁰ Cfr. art. 47.

³¹ Cfr. art. 79 co 4.

³² Cfr. art. 78 vari co da inserire con varie note

Nel caso di non elezione del Priore, il Seggio Direttivo uscente prosegue il suo mandato, provvedendo «*appena possibile*» ad «*indire ... nuove elezioni di tutto il Consiglio Generale*»³³.

La formazione della Commissione elettorale per l'elezione del Capitano

Le norme previste per l'elezione della *Commissione elettorale per l'elezione del Consiglio Generale* si applicano anche per la formazione della *Commissione elettorale per l'elezione del Capitano*³⁴.

Per cui, la Commissione, che viene nominata due mesi prima della «*scadenza del mandato*»³⁵, è nominata dall'Assemblea Generale «*sulla base delle indicazioni ricevute dagli organismi della Contrada*»³⁶.

La Commissione ha 60 giorni per indire le elezioni³⁷; se non rispetta il termine consegna il mandato al Seggio direttivo³⁸, che provvede alla convocazione di apposita Assemblea per la nomina di una nuova Commissione elettorale, impegnata ad indire le elezioni del Capitano entro altri 60 giorni³⁹.

Se entro il 30 aprile non si possono tenere le elezioni del Capitano, passa tutto nelle mani del Priore «*che assumerà pro tempore le funzioni di Capitano*»⁴⁰.

Il Seggio direttivo, dopo il 15 Settembre, provvede ad «*indire appena possibile nuove elezioni*»⁴¹.

³³ Cfr. art. 79 co 3.

³⁴ Cfr. art. 81.

³⁵ Cfr. art. 80 co 1.

³⁶ Cfr. art. 80 co 1.

³⁷ Cfr. art. 80 co 2.

³⁸ Cfr. art. 80 co 3.

³⁹ Cfr. art. 80 co 4.

⁴⁰ Cfr. art. 80 co 5.

⁴¹ Cfr. art. 80 co 6.

NICCHIO¹

La Commissione elettorale

Le modalità per l'elezione della Commissione elettorale sono stabilite dall'articolo 5 del Regolamento² e la nomina avviene, entro il 30 settembre³, ogni tre anni⁴.

Non è prevista alcuna norma che stabilisca il numero dei presenti all'Assemblea del Popolo, sia in prima che in seconda convocazione, per renderla legittima; le deleghe per la votazione non sono ammesse⁵.

La formazione della Commissione elettorale

La Commissione è formata da 7 membri⁶ tutti eletti dall'Assemblea del Popolo, oltre al Rettore dei Maggiorenti che è il Presidente e convoca le riunioni, ne dirige i lavori⁷ con l'ausilio del Cancelliere o *«persona di sua fiducia esterna alla Commissione»*⁸, ma *«senza partecipare alle eventuali votazioni»*.

I Contradaiooli che hanno compiuto 21 anni possono candidarsi, presso *«il Rettore del Collegio dei Maggiorenti ed il Cancelliere»*, per far parte della Commissione almeno *«sette giorni prima della convocazione dell'Assemblea del Popolo»*⁹.

La lista dei candidati per far parte della Commissione elettorale viene esposta da parte del Cancelliere sette giorni prima della convocazione dell'Assemblea del Popolo, in occasione della quale *«i candidati devono confermare esplicitamente la loro candidatura»*¹⁰.

Ogni Contradaioolo, che deve aver compiuto i 16 anni¹¹, può indicare un solo nome¹²; se ne indica di più la scheda è nulla¹³.

Se non viene raggiunto il numero minimo di sette membri, viene indetta un'altra Assemblea del Popolo *«fino a che non venga raggiunto il numero minimo di sette»*¹⁴.

Viene eletto membro della Commissione elettorale chi ha ottenuto più preferenze¹⁵ ed i componenti non possono far parte del Seggio¹⁶,

La Commissione deve predisporre la lista dei candidati entro 75 giorni, compresa l'eventuale proroga, dalla nomina¹⁷.

Dimissioni dei membri della Commissione elettorale

La Commissione, fino alle dimissioni di due membri, può svolgere le sue funzioni¹⁸

¹ Il lavoro è basato sul Capitolato e Regolamento, aggiornati al maggio 2025.

² Cfr. art. 17 co 1.

³ Cfr. art. 11 co 2/a; Regolamento art. 5 co 2.

⁴ È questa la durata degli incarichi del Seggio e degli altri organi della Contrada.

⁵ Cfr. art. 14 co 4.

⁶ Cfr. Regolamento art. 5 co 2.

⁷ Cfr. Regolamento art. 5 co 3.

⁸ Cfr. Regolamento art. 5 co 4.

⁹ Cfr. Regolamento art. 5 co 5.

¹⁰ Cfr. Regolamento art. 5 co 6.

¹¹ Cfr. art. 11; Regolamento art. 5 co 7.

¹² Cfr. Regolamento art. 5 co 7.

¹³ Cfr. Regolamento art. 5 co 8.

¹⁴ Cfr. Regolamento art. 5 co 7.

¹⁵ Cfr. Regolamento art. 5 co 10.

¹⁶ Cfr. Regolamento art. 5 co 12.

¹⁷ Cfr. art. 17 co 1; Cfr. Regolamento art. 5 co 14. La proroga è al Massimo di 15 giorno.

¹⁸ Cfr. Regolamento art. 5 co 11.

Decadenza della Commissione elettorale

La Commissione elettorale è considerata decaduta se: a) i membri dimissionari sono più di due; b) se entro i 75 giorni, compresa la proroga, non presenta *«la lista dei nominativi formanti il nuovo Seggio»*¹⁹. La decadenza della Commissione è anche determinata se le elezioni *«non si terranno entro il 10 marzo»*²⁰.

Nell'eventualità della decadenza della Commissione viene nominata dall'Assemblea del Popolo, convocata entro sette giorni, altra Commissione. I candidati per far parte della Commissione elettorale, entro il giorno precedente la convocazione dell'Assemblea del Popolo, devono presentare la propria candidatura *«al Rettore del Collegio dei Maggiorenti o al Cancelliere»*²¹.

È prevista un'ulteriore Commissione, con le stesse procedure²², purché non venga intaccata la data del 20 febbraio²³.

Nel momento in cui non vengono rispettate le date del 20 febbraio o del 10 marzo, subentra il Collegio dei Maggiorenti nella procedura che vedremo nel successivo paragrafo *Nullità delle votazioni*.

Le liste alternative

Nei sette giorni precedenti la data delle elezioni possono essere presentate liste alternative a quella disposta dalla Commissione elettorale²⁴, la quale ha l'obbligo di affiggere tutte le liste almeno 48 ore prima dell'inizio delle operazioni di voto²⁵.

Svolgimento delle elezioni

Entro 60 giorni dalla nomina la Commissione *«deve predisporre la lista dei nominativi formanti il nuovo Seggio e il Capitano»*²⁶.

Durante le operazioni, che si devono svolgere *«il sabato dalle ore 21 alle ore 24 e la domenica dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18»* è obbligatoria la presenza di almeno tre membri della Commissione, assistiti dal Cancelliere in carica²⁷; in occasione dello spoglio è obbligatoria la presenza di almeno cinque membri²⁸.

Spazi opportuni, per *«rispettare il principio della segretezza»*, devono essere predisposti dalla Commissione²⁹.

È cura del Cancelliere consegnare *«il materiale elettorale e le schede votate all'archivista»*³⁰.

Esito delle elezioni

Viene eletto chi ottiene il 50%+1 dei voti validi³¹. Nel caso in cui i candidati, ad eccezione del Priore e del Capitano, non raggiungano il quorum subentra il Seggio che *«su proposta della Deputazione, sottoporrà all'Assemblea i nuovi nominativi da mettere in votazione»*³².

¹⁹ Cfr. Regolamento art. 5bis co 1.

²⁰ Cfr. Regolamento art. 5bis co 5.

²¹ Cfr. Regolamento art. 5bis co 2.

²² Cfr. Regolamento art. 5bis co 3.

²³ Cfr. Regolamento art. 5bis co 4.

²⁴ Cfr. art. 17 co 2.

²⁵ Cfr. art. 17 co 2.

²⁶ Cfr. Regolamento art. 5 co 13.

²⁷ Cfr. Regolamento art. 5 co 17.

²⁸ Cfr. Regolamento art. 5 co 22.

²⁹ Cfr. Regolamento art. 5 co 19.

³⁰ Cfr. Regolamento art. 5 co 24.

³¹ Cfr. art. 18 co 1.

³² Cfr. art. 18 co 4.

Se nelle schede in votazione, quella composta dalla Commissione elettorale e quelle alternative, si verifica parità di voti nei candidati «*si procederà ad una votazione di ballottaggio*»³³.

L'Assemblea del Popolo per l'insediamento deve svolgersi entro quindici giorni dalla data delle elezioni ed è convocata e presieduta dal Rettore del Collegio dei Maggiorenti³⁴.

Nullità delle votazioni

Le elezioni sono da ritenersi nulle se non viene eletto il Priore³⁵; in questo caso subentra il Collegio dei Maggiorenti che entro quindici giorni tassativi procederà «*alla nomina diretta dei componenti il Seggio e del Capitano dandone comunicazione all'Assemblea senza alcuna formalità o verifica elettorale*»³⁶.

Seggio e Capitano, eletti con tale procedura, restano «*in carica sino al termine dell'annata paliesca*»³⁷.

Elezioni del Capitano

Se il Capitano non raggiunge il quorum necessario³⁸, il Priore eletto convoca l'Assemblea del Popolo per effettuare la nomina della Commissione elettorale come prevede l'articolo 5 del Regolamento³⁹.

Il Capitano ha durata nella carica di tre anni⁴⁰ ed è obbligato annualmente a presentare all'Assemblea del Popolo la relazione⁴¹ che, se bocciata, determina «*una procedura di verifica sulla fiducia al Capitano*»⁴² da parte di un'Assemblea del Popolo straordinaria convocata dal Priore «*entro 20 giorni*»⁴³. Allorché la verifica risulti negativa nei confronti del Capitano⁴⁴, «*il Priore, entro tre giorni provvede alla convocazione dell'Assemblea del Popolo per la nomina della Commissione Elettorale ... da effettuarsi entro dieci giorni dalla convocazione*»⁴⁵.

Tale Commissione sarà composta da cinque membri, compreso il Priore di diritto⁴⁶, ed è presieduta dal Rettore del Collegio dei Maggiorenti⁴⁷. Faranno parte di questa Commissione «*i primi quattro risultati più votati*»⁴⁸. Da evidenziare che le votazioni, in occasione della relazione paliesca, assumono una particolarità in quanto «*si intendono per votanti solo coloro che esprimono un valido voto favorevole o contrario*»⁴⁹

³³ Cfr. Regolamento art. 5 co 21.

³⁴ Cfr. Regolamento art. 5 co 23.

³⁵ Cfr. art. 18 co 2.

³⁶ Cfr. Regolamento art. 5ter co 1. Opportuno evidenziare che la nomina del Capitano da parte del Collegio dei Maggiorenti sia circoscritta solo a quanto richiamata dal Regolamento art. 5bis co 4 (decadenza della Commissione dopo il 29 febbraio) e 5 (elezioni non avvenute entro il 10 marzo).

³⁷ Cfr. Regolamento art. 5ter co 2.

³⁸ Si tratta di raggiungere il 50%+1 dei voti validi.

³⁹ Cfr. art. 18 co 3.

⁴⁰ Cfr. art. 55 co 1.

⁴¹ Cfr. art. 12 co 5.

⁴² Cfr. art. 12 co 5.

⁴³ Cfr. art. 12 co 5.

⁴⁴ Cfr. art. 12 co 5.

⁴⁵ Cfr. art. 55 co 4.

⁴⁶ Cfr. art. 55 co 3.

⁴⁷ Cfr. art. 55 co 4.

⁴⁸ Cfr. art. 55 co 4.

⁴⁹ Cfr. art. 12 co 7.

OCA¹

La Commissione elettorale

È stabilita la formazione di un'unica Commissione elettorale, che provvede alle elezioni della Sedia Direttiva, del Consiglio del Popolo e del Collegio Sindacale².

All'Assemblea, per essere valida, devono presenziare in prima convocazione un numero superiore di un'unità dei membri della sedia direttiva presenti; *«in seconda convocazione la seduta è valida qualsiasi sia il numero dei presenti»*³. Ha diritto al voto chi ha compiuto 18 anni⁴.

La formazione della Commissione elettorale

L'Assemblea elegge quattro membri effettivi e due supplenti⁵; fa parte della Commissione in qualità di Presidente chi è nominato dal Consiglio di Sedia⁶ che viene scelto *«fra un membro della Signoria, della Sedia o del Consiglio, che non scada in quel turno di elezioni»*⁷.

I membri effettivi della Commissione possono presentarsi candidati alla Sedia Direttiva, al Consiglio di Sedia, al Collegio Sindacale; in questa evenienza subentrano i membri supplenti⁸.

La scelta dei Membri Effettivi e Supplenti è basata sui voti ricevuti; in caso di parità è la *«maggiore età»*⁹ a stabilire la nomina a membro.

Non possono far parte della Commissione elettorale, che elegge al suo interno un segretario¹⁰, chi, in quel turno elettorale, fa parte della Sedia, del Consiglio del Popolo o del Collegio dei Sindaci revisori. L'incompatibilità decade se in Assemblea viene dichiarata la volontà di non ricoprire le cariche sopra indicate¹¹.

Deve essere formata una rosa di nomi, al massimo quattro, su cui procedere all'elezione per ciascun candidato secondo le disposizioni contenute nell'art. 27¹².

Nel caso che la rosa di nomi ecceda il numero stabilito, viene affissa una lista posta all'attenzione dei votanti¹³.

Dopo essere stati nominati due scrutinatori, il metodo di votazione consiste nell'inserimento del contrassegno¹⁴ nell'*«apposita urna a unica imboccatura e con diramazione interna costituita da due sezioni: una per i voti favorevoli e l'altra per quelli contrari»*¹⁵.

Decadenza della Commissione elettorale

La Commissione elettorale viene considerata decaduta¹⁶ solo *«quando il numero dei membri si riduce a meno di due, con esclusione del Presidente»*.

¹ Il lavoro è basato sullo Statuto e Regolamento, aggiornati al dicembre 2023.

² Cfr. art. 77.

³ Cfr. art. 23.

⁴ Cfr. art. 19.

⁵ Cfr. art. 78. I membri supplenti subentrano anche in caso di dimissioni di quelli effettivi, oltre a quanto previsto dall'art. 80.

⁶ Cfr. art. 72 e 78.

⁷ Cfr. art. 72.

⁸ Cfr. art. 80.

⁹ Cfr. Regolamento, art. 1 co 2.

¹⁰ Cfr. Regolamento, art. 6 co 2.

¹¹ Cfr. Regolamento, art. 6 co 1.

¹² Si tratta della procedura prevista nel precedente paragrafo.

¹³ Cfr. Regolamento art. 1 punto 1.

¹⁴ Si usa, come da tradizione, il fagiolo.

¹⁵ Cfr. art. 27.

¹⁶ Cfr. Regolamento art. 1 co 1, punto 2

Questo in considerazione del fatto che non è prevista la sostituzione dei membri dimissionari; è consentito solo il subentro dei due membri supplenti.

Le liste alternative

Le liste alternative a quella predisposta dalla Commissione possono essere presentate da almeno 100 Protettori¹⁷ e consegnate alla stessa Commissione dieci giorni prima l'effettuazione delle elezioni¹⁸.

Svolgimento delle elezioni

Le elezioni si svolgono entro aprile¹⁹ e la Commissione deve assicurarsi che i candidati abbiano dato la propria adesione verbale o scritta²⁰. Inoltre, compito della Commissione, durante le operazioni di voto, è quello di presenziare, con almeno tre membri²¹, consegnare gli atti al cancelliere²², comunicare ai candidati, a mezzo lettera, l'elezione o la conferma nella carica²³.

Il Segretario della Commissione è incaricato di «*predisporre gli opportuni accorgimenti per garantire la sicurezza del voto*»²⁴.

Prima delle operazioni di spoglio, a cui possono collaborare i membri supplenti²⁵, deve essere annotato, nel verbale delle operazioni di voto, il numero delle schede predisposte e di quelle inutilizzate²⁶.

Alle operazioni di voto vigila anche la Signoria²⁷, che appone la sigla sui sigilli dell'urna e partecipa allo spoglio delle schede²⁸.

L'elettore, che deve espletare il voto personalmente perché non sono ammesse deleghe²⁹, può votare solo una lista di quelle presentate³⁰; il voto avviene usando una matita copiativa fornita dalla Commissione³¹.

La Sedia direttiva ha la durata di quattro anni e ogni componente può essere rieletto, a prescindere dalla carica ricoperta, una sola volta per «*una tornata successiva*»³².

Il Consiglio di sedia è composto da membri nominati dal Governatore e membri eletti dall'Assemblea³³ in occasione del secondo turno elettorale³⁴.

¹⁷ Cfr. art. 81 punto a.

¹⁸ Cfr. art. 81 punto b.

¹⁹ Cfr. art. 78.

²⁰ Cfr. art. 79 punto b.

²¹ Cfr. art. 79 punto d).

²² Cfr. art. 79 punto g.

²³ Cfr. art. 79 punto h.

²⁴ Cfr. Regolamento art. 6 co 2.

²⁵ Cfr. Regolamento art. 6 co 3.

²⁶ Cfr. Regolamento art. 6 co 2.

²⁷ Nella pratica la Signoria è equivalente al Collegio dei Maggiorenti, in quanto è composta da chi ha ricoperto la carica di Governatore, Capitano, Vicario e pro-Vicario. Cfr. a tal scopo art. 34. La Signoria è presieduta da un Maestro della Signoria eletto tra chi ha ricoperto le cariche di Governatore o Capitano; cfr. a tal scopo art. 37 co 1.

²⁸ Cfr. art. 35 co 3.

²⁹ Cfr. art. 84.

³⁰ Cfr. art. 85.

³¹ Cfr. Regolamento art. 7.

³² Cfr. art. 42 co 1.

³³ cfr. art. 69.

³⁴ Cfr. art. 71.

Esito delle elezioni

Esistono due turni di votazione a scadenza quadriennale e le elezioni si alternano di biennio in biennio³⁵; gli incarichi, suddivisi nei due turni, sono riportati in nota³⁶.

Il Maestro della Signoria presiede l'insediamento della Sedia e del Collegio, riceve giuramento scritto di fedeltà alla Contrada e proclama gli eletti³⁷.

Elezione del Capitano

Il Capitano resta in carica due anni e per la sua conferma è sufficiente anche il voto palese o per acclamazione³⁸.

La carica a Capitano è proposta per consuetudine dalla Sedia Direttiva all'Assemblea; questa esprime il voto per scrutinio segreto per la prima volta dell'incarico seguendo il procedimento già in precedenza evidenziato³⁹.

³⁵ Cfr. art. 77.

³⁶ Nel primo turno si elegge il Governatore, il pro-vicario all'organizzazione e quello ai beni culturali, il Provveditore ai beni mobili, i sindaci revisori, il Camarlengo, il primo archivista, l'archivista; nel secondo il Vicario, il pro-vicario all'amministrazione e quello alle pubbliche relazioni, il Provveditore ai beni immobili; il secondo cancelliere, il bilanciante, i Consiglieri del Popolo.

³⁷ Cfr. art. 122.

³⁸ Cfr. art. 100

³⁹ Cfr. paragrafo *La Commissione elettorale*.

ONDA¹

Le Commissioni elettorali

Lo Statuto prevede la formazione di due distinte commissioni elettorali; una per gli Organi di Contrada e l'altra per il Capitano.

Entrambe prevedono pressoché la stessa struttura elettorale e differiscono solo nel numero dei componenti: sette per gli Organi di Contrada e cinque per il Capitano.

La formazione della Commissione elettorale per gli Organi della Contrada

La Commissione elettorale, eletta entro il mese di settembre², è composta da sette membri, che abbiano compiuto i 18 anni³, con questa modalità: un membro è nominato dal Collegio dei Maggiorenti; due sono nominati dal Seggio direttivo e quattro dall'Assemblea⁴.

Molto particolare la scelta dei Membri da parte dell'Assemblea. La votazione avviene su *«tre nomi scelti in una rosa di almeno sei candidati»*⁵, ma questi candidati devono, «per almeno due mandati», ricoperto incarichi *«nel Seggio o nel Consiglio della Società G. Duprè»*⁶. Sono eletti *«i primi quattro nominativi che abbiano riportato il maggior numero di voti»* e *«in caso di parità risulta eletto il candidato più anziano»*⁷.

La Commissione nomina al suo interno il Presidente ed il Segretario⁸.

Dimissioni dei membri della Commissione per gli Organi della Contrada

Non possono essere sostituiti più di tre membri⁹ ed i nuovi dovranno essere eletti dai rispettivi organi che li avevano designati, cioè: i *«primi non eletti della lista»* dell'Assemblea; nuovi membri da parte del Collegio dei Maggiorenti o del Seggio se i dimissionari erano stati indicati da questi organi¹⁰.

È prevista la nomina di una nuova Commissione se i membri dimissionari sono più di tre¹¹.

Decadenza della Commissione elettorale

La decadenza di questa seconda Commissione avviene se la stessa *«non riesca a concludere il mandato»*¹²; subentra così il Collegio dei Maggiorenti¹³, a cui spetta l'individuazione dei *«candidati del Seggio direttivo da sottoporre a votazione»*¹⁴.

Le liste alternative

Possono essere presentate liste alternative cinque giorni prima della data delle elezioni, *«in modo da consentirne la stampa»*, da parte di almeno trenta contradaioi¹⁵ e presentata al Presidente della Commissione.

¹ Il lavoro è basato sullo Statuto, aggiornato al giugno 2023.

² Cfr. art 58 co 7.

³ Cfr. art 58 co 1. È da evidenziare che oltre al limite dei 18 anni occorre essere Protettore da sei anni; cfr. art. 8 co 2.

⁴ Ibidem. All'Assemblea possono partecipare e votare i Contradaioi che hanno compiuto i 16 anni; cr. Art. 8 co 1.

⁵ Ibidem.

⁶ Ibidem.

⁷ Ibidem.

⁸ Cfr. art 58 co 8.

⁹ Cfr. art. 58 co 3.

¹⁰ Cfr. art. 58 co 2.

¹¹ Cfr. art. 58 co 4.

¹² Cfr. art. 58 co 5.

¹³ Cfr. art. 58 co 6.

¹⁴ Cfr. art. 58 co 5.

¹⁵ Cfr. art. 59 punto 3.

Svolgimento delle elezioni

La Commissione, entro il mese di dicembre, redige «una lista d'orientamento» che fa pervenire al Collegio dei Maggiorenti dieci giorni prima la data delle elezioni¹⁶.

I candidati non possono recusare la designazione¹⁷ e devono ottenere la maggioranza assoluta dei voti validi¹⁸; se qualche candidato non raggiunge la maggioranza la Commissione «provvederà all'individuazione di un nuovo designato da sottoporre all'approvazione» dell'Assemblea¹⁹.

Almeno tre membri della Commissione devono presenziare alle «operazioni di voto che devono essere pubbliche»²⁰; anche lo «spoglio dei voti» deve essere pubblico²¹.

Il «verbale conclusivo» deve contenere in allegato «l'elenco in ordine di presentazione dei votanti, con le firme degli stessi», oltre a «tutte le indicazioni del caso»²².

L'intera documentazione viene inoltrata al Collegio dei Maggiorenti che deve verificare «la legittimità della procedura»²³ ed autorizzare così la Commissione «a rendere di pubblico dominio l'esito della votazione»²⁴.

Esito delle elezioni

Le elezioni risulteranno valide se «il numero dei votanti» non sia inferiore a cento²⁵ ed «anche nel caso in cui la somma delle schede nulle risulti pari o superiore alla metà dei votanti»²⁶.

Ripetizione delle elezioni

Se le elezioni non risulteranno valide, per i motivi indicati²⁷, dovranno essere ripetute a cura di una nuova Commissione elettorale.

Elezione del Capitano

Ogni due anni, entro il mese di ottobre, l'Assemblea²⁸ nomina la Commissione elettorale che deve provvedere all'elezione del Capitano entro il mese di dicembre²⁹.

La Commissione è formata da cinque membri, di cui uno è nominato dal Collegio Maggiorenti ed uno dal Seggio Direttivo³⁰; ciascun membro deve aver compiuto i 18 anni³¹.

I tre membri nominati dall'Assemblea sono scelti su una rosa di cinque nominativi e ogni Contradaioło può indicare due nomi³²; è eletto chi ottiene più voti e, a parità, il più anziano³³.

Al suo interno, la Commissione elettorale nomina Presidente e segretario³⁴.

¹⁶ Cfr. art. 59 punto 2.

¹⁷ Cfr. art. 59 punto 4.

¹⁸ Cfr. art. 59 punto 8.

¹⁹ Ibidem.

²⁰ Cfr. art. 59 punto 6.

²¹ Cfr. art. 59 punto 7.

²² Ibidem.

²³ Cfr. art. 59 punto 9

²⁴ Ibidem.

²⁵ Cfr. art. 63 co 1.

²⁶ Cfr. art. 63 co 2,

²⁷ Cfr. il paragrafo *Esito delle elezioni*.

²⁸ L'Assemblea, a cui ha diritto di votare chi ha compiuto 16 anni (cfr. art. 8 co 1), è valida se sono presenti 30 Contradaiołi, compresi i membri di seggio (cfr. art. 46

²⁹ Cfr. art. 49 co 1.

³⁰ Cfr. art. 49 co 2.

³¹ Ibidem.

³² Ibidem.

³³ Ibidem.

³⁴ Cfr. art. 49 co 4.

Non risulta chiaro dagli articoli dello Statuto se, per l'elezione del Capitano, l'Assemblea possa indicare uno o più candidati in alternativa a quello proposto dalla Commissione.

L'articolo 49 prevede, infatti, che l'elezione del Capitano avvenga in Assemblea e «*risulta eletto il candidato*» con più voti³⁵, ma subentra «*una votazione di ballottaggio*» se «*nessun candidato raggiunga*» la maggioranza³⁶ e se, in questa successiva votazione, non è raggiunto il quorum si procede alla nomina di una nuova Commissione elettorale³⁷.

Dimissioni dei membri della Commissione elettorale per il Capitano

Se i dimissionari, uno o due, sono stati eletti dall'Assemblea subentrano i primi non eletti; se i dimissionari sono stati indicati dal Collegio dei Maggiorenti o del Seggio Direttivo i sostituti sono indicati da questi organi³⁸

³⁵ Cfr. art. 49 co 5.

³⁶ Cfr. art. 49 co 6.

³⁷ Cfr. art. 49 co 7.

³⁸ Cfr. art. 49 co 3.

PANTERA¹

La Commissione elettorale

Viene formata un'unica Commissione elettorale, che deve predisporre le candidature delle cariche direttive della Contrada, compreso il Capitano. Tra il 1 e il 20 settembre viene convocata l'Assemblea per la nomina della Commissione elettorale²

La formazione della Commissione elettorale

La Commissione è formata da cinque membri che abbiano compiuto 18 anni³ e «*in regola con il pagamento del Protettorato relativo ai tre anni precedenti a quello in corso*»⁴.

I cinque membri vengono così eletti: un membro dal Collegio dei Maggiorenti; un membro dal Seggio; un membro dalla Società; due dall'Assemblea a cui può partecipare chi abbia compiuto 16 anni⁵, ed è valida se sono presenti 50 Contradaioi Protettori⁶.

La nomina dei due membri dell'Assemblea avviene attraverso l'intervento diretto del Priore che chiede se «*vi siano Contradaioi disponibili ad accettare la candidatura*»⁷; se sono solo due le candidature la Commissione è «*dichiarata completa*», altrimenti si procede a votazione. Ogni Contradaioi Protettore può segnalare la preferenza di soli due nominativi e «*in caso di parità risulterà eletto il candidato più anziano*»⁸.

Nel caso non ci siano due candidature l'Assemblea viene aggiornata ed indetta una nuova entro 15 giorni⁹ e, se anche in questa seconda Assemblea non è possibile nominare la Commissione, subentrerà il Collegio dei Maggiorenti che «*dovrà sostituirsi alla Commissione Elettorale non nominata*»¹⁰.

Qualora per la formazione della Commissione non siano pervenuti da parte del Collegio dei Maggiorenti, del seggio o della società i nominativi per farvi parte, spetta all'Assemblea nominare i membri per «*raggiungere il numero previsto dei componenti*»¹¹; ogni Contradaioi Protettore potrà nominare «*un massimo di preferenze pari al numero dei candidati da individuare*»¹².

Per i cinque componenti esistono particolari vincoli: a) saranno automaticamente membri del Consiglio di Seggio; b) possono essere chiamati a ricoprire le cariche; c) anche se dimissionari, non possono ricoprire le cariche di Priore, Capitano e Presidente di società; d) nessun membro «*potrà prendere parte alle Commissioni elettorali per il mandato successivo*»¹³.

Non risultano norme dirette per l'individuazione del Presidente la Commissione.

Dimissioni dei membri della Commissione elettorale

Non è prevista la sostituzione dei membri e la Commissione continua a svolgere il suo mandato purché ci sia la maggioranza dei membri.

¹ Il lavoro è basato sullo Statuto, aggiornato al giugno 2025.

² Cfr. art. 9 co 8 punto c.

³ Art. 36 co 1.

⁴ Ibidem.

⁵ Cfr. art. 9 co 2.

⁶ Cfr. art. 9 co 11.

⁷ Cfr. art. 36 co 4.

⁸ Ibidem.

⁹ Cfr. art. 36 co 5.

¹⁰ Cfr. art. 36 co 6.

¹¹ Cfr. art. 36 co 7.

¹² Cfr. art. 36 co 7.

¹³ Cfr. Art. 36 co 8.

Decadenza della Commissione elettorale

Anche se in presenza di dimissioni la Commissione non decade, «*purché rimanga in carica la maggioranza*»¹⁴. Decade però se non è in grado di «*indire le votazioni entro*» sessanta giorni¹⁵

Svolgimento delle elezioni

La Commissione, che non può chiedere proroghe, ha 60 giorni di tempo «*per esporre le liste dei candidati*»¹⁶.

La lista dovrà essere posta in visione sette giorni prima della data delle elezioni¹⁷, che dovranno essere tenute in due giorni, il sabato e la domenica¹⁸.

Almeno tre membri devono sovrintendere alle operazioni di voto; al termine dello spoglio, al quale possono presenziare i Contradaioi Protettori, la Commissione rimette gli atti al Collegio dei Maggiorenti che, attraverso il proprio Rettore¹⁹, deve verificare la regolarità, proclamare gli eletti²⁰ e procedere alla «*convocazione di un'apposita Assemblea*» per l'insediamento²¹.

I componenti del Seggio possono essere eletti consecutivamente per tre mandati elettorali, di due anni ciascuno²².

Esito delle elezioni

Le votazioni non saranno ritenute valide se: a) non avranno votato «*almeno centocinquanta contradaioi*»²³; b) se «*il numero delle schede nulle sia pari o superiore alla metà dei votanti*»²⁴; c) se il Priore non raggiunge la maggioranza del 60%²⁵.

I candidati, per essere eletti, devono ottenere il 60% dei voti validi²⁶; la loro sostituzione avviene con votazione in Assemblea Generale su proposta del Priore, ma devono ottenere sempre il 60% dei votanti²⁷.

Nel caso sia il Capitano a non raggiungere la maggioranza del 60%, «*si procederà alla nomina di una nuova Commissione elettorale*», ma solo per individuare il «*nominativo del Capitano*»²⁸.

Dopo l'insediamento, le schede elettorali dovranno essere distrutte²⁹.

Dimissioni o impedimento del Capitano

Se il Capitano è dimissionario o impedito durante il suo mandato biennale, si procede³⁰ seguendo le indicazioni dell'art. 33³¹.

¹⁴ Art. 36 co 2.

¹⁵ Cfr. art. 37 co, 2

¹⁶ Cr. art. 37 co 1.

¹⁷ Cfr. art. 37 co 4, punto a).

¹⁸ Cfr. art. 37 co 4, punto b).

¹⁹ Cfr. art. 11 co, 5 punto c)

²⁰ Cfr. art. 37 co 4, punto e).

²¹ Cfr. art. 11 co, 5 punto c).

²² Cfr. art. 10 co 2.

²³ Cfr. art. 39 co 4.

²⁴ Cfr. art. 39 co 5.

²⁵ Cfr. art. 39 co 10.

²⁶ Cfr. art. 39 co 8.

²⁷ Cfr. art. 39 co 9.

²⁸ Cfr. art. 39 co 10.

²⁹ Cfr. art. 39 co 11.

³⁰ Cfr. art. 40 co 1

³¹ «*In caso di impedimento definitivo o dimissioni, il Priore provvede a convocare un'Assemblea Straordinaria per la nomina di un'apposita Commissione elettorale per l'elezione di un nuovo Capitano, che resterà in carica per il successivo biennio*»; art. 33 co 9

In questo caso si verifica lo sfalsamento tra elezione del Seggio e del Capitano, che viene eletto sempre con mandato biennale³², e le elezioni si terranno distinte per Seggio e Capitano con la nomina di due distinte commissioni elettorali³³.

Solo nel caso lo sfalsamento «*determini una differenza di ... pochi mesi*» le «*elezioni potranno essere ricondotte ad un'unica sessione elettorale*»³⁴.

³² Cfr. art. 40 co 3.

³³ Ibidem.

³⁴ Cfr. art. 40 co 4.

SELVA¹

La Commissione elettorale

L'Assemblea, la cui validità è sancita dall'art. 20², viene convocata entro il 20 novembre³ per la nomina della Commissione elettorale; al contempo l'Assemblea indica la data delle elezioni⁴.

Può partecipare all'Assemblea e votare chi ha compiuto i 16 anni⁵, ma per ricoprire incarichi occorrono i 18 anni⁶

La formazione della Commissione elettorale

La Commissione è formata da cinque Selvaioli, che sono eleggibili nelle varie cariche⁷; un membro è indicato dal Collegio dei Maggiorenti⁸, che assume l'incarico di Presidente.

Non è contemplata in modo specifico nello Statuto la modalità per l'elezione dei membri da parte dell'Assemblea. Esiste nell'art. 68 una delega al Seggio per approntare un *apposito regolamento* ratificato dall'Assemblea⁹ e che contiene lo svolgimento delle elezioni e dello scrutinio, compreso chi sia il Presidente della Commissione¹⁰.

Dimissioni dei membri della Commissione

Quando un membro è dimissionario, subentra il primo dei non eletti¹¹

Decadenza della Commissione elettorale

Si considera decaduta la Commissione allorché i membri dimissionari siano superiori a due¹²; la dimissione del maggiorenne non viene conteggiata.

Le liste alternative

Possono essere presentate liste con la firma di 50 Selvaioli Protettori; le liste devono essere presentate sette giorni prima della data delle elezioni alla Commissione elettorale¹³.

Ogni Selvaiolo Protettore può essere candidato in più liste anche in cariche diverse¹⁴.

Le liste dovranno «*differire tra sé in almeno cinque nominativi, di cui almeno tre candidati a cariche facenti parte il Consiglio di Seggio*»¹⁵.

Svolgimento delle elezioni

La data delle elezioni è stabilita dall'Assemblea allorché viene nominata la Commissione elettorale¹⁶; la scelta della data, non oltre 60 giorni dalla nomina, deve

¹ Il Lavoro è basato sullo Statuto, aggiornato al dicembre 2017.

² Cfr. art. 20; in prima convocazione Assemblea valida se presenti 50 Selvaioli; in seconda convocazione con qualunque numero di presenti.

³ Cfr. art. 60 co 2; cfr. inoltre art. 19 punto c).

⁴ Cfr. art. 19 punto c).

⁵ Cfr. art. 16 punto 1.

⁶ Cfr. art. 16 punto 2.

⁷ Cfr. art. 60 c. 3.

⁸ Cr. art. 60 co 1.

⁹ Art. 68: Le modalità delle votazioni sono stabilite dal Seggio con apposito regolamento che l'Assemblea Generale ratifica.

¹⁰ Di norma il rappresentante del Collegio dei Maggiorenti.

¹¹ Cfr. art. 60 co 4.

¹² Cfr. art. 60 co 4.

¹³ Cfr. art. 69 co 1.

¹⁴ Cfr. art. 69 co 2.

¹⁵ Cfr. art. 67 co 5.

¹⁶ Cfr. art. 19 co 3.

comprendere due giorni consecutivi di cui uno festivo¹⁷. Il termine di 60 giorni per le elezioni è perentorio¹⁸.

Viene eletto chi raggiunge il 60% dei voti validi¹⁹ ed elezioni suppletive vengono indette per le cariche rimaste vacanti²⁰.

È fatto obbligo all'elettore di sostituire con il nome la cancellatura effettuata; se ciò non avviene la volontà dell'elettore viene considerata come «*non apposta*»²¹, in altri termini deve essere indicato obbligatoriamente il sostituto.

In presenza di più liste l'elettore è obbligato a «*votarne una sola senza modificare i nominativi*»²²; la lista che ottiene il 51% dei consensi è risultata eletta²³.

Le modalità sullo svolgimento delle elezioni e dello scrutinio sono stabilite da un regolamento interno a cura del Seggio e ratificato dall'Assemblea²⁴.

Esito delle elezioni

Il Collegio dei Maggiorenti, ricevuto il verbale della Commissione, proclama i risultati²⁵. Le votazioni sono legittime se i voti validi sono superiori a 100; se «*tale numero non viene raggiunto*» le votazioni sono dichiarate non valide da parte del Collegio dei Maggiorenti che «*promuove una seconda consultazione*»²⁶.

Ripetizione delle elezioni

Se non risultano «*eletti almeno 25 dei candidati*» il Seggio non può essere «*ufficialmente proclamato*» e dovranno essere indette nuove elezioni²⁷.

¹⁷ Cfr. art. 63 co 2

¹⁸ Cfr. art. 63 co 3.

¹⁹ Cfr. art. 67 co 2.

²⁰ Ibidem.

²¹ Cfr. art. 67 co 4.

²² Cfr. art. 67 co 5.

²³ Ibidem.

²⁴ Cfr. art. 68.

²⁵ Cfr. art. 51 e art. 61 co 2.

²⁶ Cfr. art. 70.

²⁷ Cr. art. 67 co 3

TARTUCA¹

La Commissione elettorale

Sono due le Commissioni elettorali previste dai Capitoli statutari: una per il Seggio direttivo e gli altri organi; una per il Capitano.

L'Assemblea, per la cui validità è necessario l'intervento di 50 Appartenenti Protettori², è convocata entro la prima decade di ottobre per la nomina della Commissione elettorale per il Seggio³ ed entro dicembre per quella del Capitano⁴.

La formazione della Commissione elettorale

La Commissione elettorale è formata da cinque Appartenenti Protettori⁵ «*al compimento dei 18 anni*»⁶. Possono far parte della Commissione i componenti il Seggio direttivo uscente⁷; mentre il Collegio dei Maggiorenti nomina un membro, anche esterno al suo interno, che fa parte integrante della Commissione elettorale⁸.

La Commissione elegge al suo interno il Presidente⁹ ed i membri possono essere designati come candidati per il Seggio direttivo¹⁰.

Non risultano specifiche norme statutarie che prevedano la decadenza della Commissione elettorale, oppure la sostituzione diretta dei membri dimissionari.

Le liste alternative

Possono essere presentate dieci giorni prima della data delle elezioni, liste alternative a firma di 1/10 degli Appartenenti Protettori ¹¹.

Svolgimento delle elezioni

È compito dell'Assemblea fissare la data delle elezioni del Seggio¹² che «*devono avvenire nella prima quindicina del mese di dicembre*»¹³ ed essere effettuate, pena nullità, «*nei locali della Contrada*»¹⁴.

Almeno tre membri devono presenziare alle operazioni di voto¹⁵ ed è compito della Commissione indire l'Assemblea generale per l'insediamento¹⁶. Nella scheda di votazione la Commissione deve indicare i candidati che sono elencati nell'art. 81¹⁷ e, «*su richiesta del*

¹ Il lavoro è basato sui Capitoli statutari e la procedura per l'elezione del Capitano, aggiornati al 2015.

² Cfr. art. 30.

³ Cfr. art. 34 punto c.

⁴ Cfr. art. 34 punto a.

⁵ Cfr. art. 75 .

⁶ Cfr. art. 17.

⁷ Cfr. art. 75.

⁸ Cfr. art. 55.

⁹ Cfr. art. 76.

¹⁰ Cfr. art. 78.

¹¹ Cfr. art. 12.

¹² Cfr. art. 33 co 1 punto g.

¹³ Cfr. art. 76.

¹⁴ Ibidem.

¹⁵ Cfr. art. 77 punto d.

¹⁶ Cfr. art. 77 punto g.

¹⁷ Cfr. art. 81: «Le cariche da ricoprire devono essere: Priore – Vicario Generale - Vicario Ispettore - Vicario Procuratore - Vicario Coordinatore - Camarlengo - Vice Camarlengo - Bilanciere – Vice Bilanciere - Cancelliere - Vice Cancelliere - Commissione di Provveditorato: composta almeno da cinque Economi, dal Maestro degli Alfieri e Maestro dei Tamburini- Commissione di Protettorato: composta da quattro membri - Commissione di Segreteria e per gli Extra Moenia: composta da due membri - Commissione Edile per le Fabbriche e per il territorio: composta da tre membri - Delegati al Museo - Delegato al Culto - Delegati per l'archivio e la documentazione storica – Delegato ai Tufi - Delegati per il Gruppo Piccoli Tartuchini - Delegati per la Compagnia di S. Agata - Delegati per la Compagnia di Porta all'Arco – Delegati per le Festività – Delegati al

candidato alla carica di Priore» può «aumentare ... il numero dei Delegati, Vice e Commissari»¹⁸.

In caso di liste alternative, l'elettore ha l'obbligo di votarne una sola¹⁹ ed il voto deve avvenire in apposita cabina²⁰; se espresso in luogo diverso o palese viene considerato nullo²¹.

Esito delle elezioni

È eletto chi raggiunge la maggioranza dei voti²²; se un candidato non raggiunge il quorum la Commissione elettorale indice nuove elezioni solo per le cariche vacanti entro 15 giorni²³.

Se è il candidato Priore a non raggiungere il quorum le elezioni sono da ripetere con una nuova Commissione elettorale²⁴.

Le elezioni sono valide se al voto si presenta almeno 1/10 degli Appartenenti Protettori²⁵, ma con l'obbligo per la Commissione elettorale di protrarre le elezioni per altre dodici ore²⁶.

Ripetizione delle elezioni

Sono previsti due passaggi in caso di annullamento delle elezioni: a) se il Priore non raggiunge il quorum stabilito²⁷; b) se il numero dei voti nulli sia pari o superiore alla metà dei votanti²⁸.

Elezione del Capitano

L'incarico di Capitano è biennale e l'elezione avviene ad anni alterni rispetto al Seggio Direttivo²⁹; se la carica resta vacante il nuovo Capitano conclude il mandato³⁰.

La procedura per l'elezione del Capitano prevede la convocazione, da parte del Priore, del Seggio Direttivo nella prima decade del mese di ottobre³¹. Nella successiva fase «*il Seggio Direttivo sceglie cinque suoi membri*» i quali, assieme «*al rappresentante del Collegio dei Maggiorenti*», formano «*la Commissione incaricata di condurre una indagine esplorativa sui possibili candidati*»³². L'ultimo passaggio riguarda il Seggio che deve individuare «*quale o quali dei nominativi individuati dalla Commissione devono essere presentati all'Assemblea Generale*»³³, che può proporre «*candidati alternativi a quelli del Seggio purché presentati al Cancelliere*» cinque giorni prima della data delle elezioni «*con lettera sottoscritta da ... cinquanta Appartenenti Protettori*»³⁴.

Nella prima votazione se nessuno dei candidati a Capitano ottiene la maggioranza, la votazione viene ripetuta dopo 15 giorni³⁵ tra i due candidati che hanno ottenuti più consensi.

Complesso dell'ex Convento di Sant'Agostino - Consiglieri del Popolo (in numero almeno di centocinquanta) - Collegio dei Sindaci (composto di tre membri).

¹⁸ Cfr. art. 81 co 2.

¹⁹ Cfr. art. 86.

²⁰ Cr. art. 85.

²¹ Ibidem.

²² Cfr. art. 87.

²³ Ibidem.

²⁴ Ibidem.

²⁵ Cfr. art. 89.

²⁶ Ibidem.

²⁷ Cr. art. 87.

²⁸ Cr. art. 90.

²⁹ Cfr. art. 102.

³⁰ Ibidem.

³¹ Cfr. art. 103 punto a.

³² Cfr. art. 103 punto b.

³³ Ibidem.

³⁴ Cfr. art. 103 punto d.

³⁵ Cfr. art. 104,

Particolari procedure sono indicate nel paragrafo delle *Procedure per l'elezione del Capitano*³⁶ e che vengono così riassunte; a) il Cancelliere compila un elenco degli Appartenenti Protettori partecipanti all'Assemblea; b) il Priore «ricorda il nominativo o i nominativi proposti dal Seggio Direttivo, e gli eventuali altri candidati»; 3) «ai votanti deve essere garantita» la compilazione segreta della scheda elettorale; d) i «componenti il Collegio Sindacale assumono la funzione di scrutatori», se assenti provvede l'Assemblea su proposta del Rettore del Collegio dei Maggiorenti, e se questi è assente il più anziano del Collegio oppure, se tutto il Collegio è assente l'incarico è svolto dal Priore; e) «gli scrutatori predispongono ... l'urna per la votazione, ricevono dal Cancelliere l'elenco» degli Appartenenti Protettori che possono votare; f) «gli scrutatori chiamano uno ad uno gli aventi diritto ... consegnano loro la scheda ... (foglio bianco con timbro e sigla del Cancelliere) » dove deve essere inserito il nome se la votazione è su più candidati, oppure su un solo candidato deve essere barrato il sì o il no; g) alla chiusura della votazione si procede «immediatamente allo spoglio; h) sono considerate nulle «le schede contenenti nomi diversi da quelli dei candidati».

³⁶ Le Procedure fanno parte integrale dello Statuto e Regolamenti a pp. 32 e ss.

TORRE¹

La Commissione elettorale

Sono previste due Commissioni elettorali: una per l'elezione del Seggio, che ha durata biennale², e una per quella del Capitano, che ha durata triennale³.

L'intero Statuto dedica un solo articolo⁴, suddiviso in due parti, per la nomina delle due commissioni elettorali.

La formazione della Commissione elettorale degli organi della Contrada

L'Assemblea, per la cui validità deve essere presenziata da 100 Contradaioi Protettori in prima convocazione o da 50 in seconda⁵, elegge, entro il 5 settembre⁶, la Commissione elettorale per gli organi di Contrada composta da cinque membri, che devono aver compiuto i 18 anni⁷.

I Contradaioi Protettori votano solo un nome tra i candidati, che abbiano precedentemente dichiarato di accettare la nomina⁸, e se nella scheda dell'elettore sono indicati più nomi, la preferenza va al primo segnato⁹.

L'Assemblea elegge quattro scrutinatori; sono eletti come membri della Commissione elettorale i primi cinque che abbiano superato la soglia del 10% dei votanti¹⁰.

Per chi, tra i cinque, non ha superato la soglia, si procederà ad una seconda votazione tra coloro che hanno ottenuto voti; in questa votazione non è prevista alcuna soglia ed è eletto, ad integrazione della Commissione, chi ha ottenuto più voti¹¹.

Se più candidati hanno riportato lo stesso numero di voti, sufficiente all'elezione per la Commissione elettorale, si procede a nuova votazione di ballottaggio¹².

Presidente della Commissione elettorale è chi ha ottenuto il maggior numero di voti¹³.

La Commissione elettorale deve indire le elezioni entro 100 giorni dalla nomina e deve dare comunicazione al cancelliere del calendario¹⁴ delle elezioni da tenersi entro due settimane di tale data¹⁵.

Decadenza della Commissione elettorale e dimissioni dei membri

Allorché «la maggioranza dei membri ... risulti dimissionaria» la Commissione è decaduta¹⁶.

¹ Il lavoro è basato sullo Statuto, aggiornato al giugno 2023.

² Cfr. art. 15 punto 7.

³ Cfr. art. 39 punto 2.

⁴ Si tratta dell'art. 41. È da evidenziare che la struttura dell'articolo non risulta coerente nel richiamo dei commi, in particolare nella sezione B riguardante l'elezione del Capitano. Per non creare confusioni nei vari richiami, citeremo genericamente solo *parte B*.

⁵ Cfr. art. 13 co 5.

⁶ Cfr. art. 41 parte A co 1.

⁷ Cfr. art. 13 co 1. Nello stesso articolo è fissata l'età di presenza alle riunioni dell'Assemblea Generale.

⁸ Cfr. art. 41 parte A co 1.

⁹ Ibidem.

¹⁰ Ibidem.

¹¹ Ibidem.

¹² Ibidem.

¹³ Ibidem.

¹⁴ Cfr. art. 41 parte A co 2. Il *Calendario* inteso come giorni ed orari.

¹⁵ Ibidem.

¹⁶ Cfr. art. 41 parte A co 3.

Svolgimento delle elezioni

I membri della Commissione elettorale possono essere candidati nelle cariche¹⁷; non sono previste nelle norme statutarie la presentazione di liste alternative a quella formulata dalla Commissione.

Il presidente della Commissione fissa i turni per l'assistenza all'urna¹⁸ e la stessa Commissione deve garantire la segretezza del voto, predisponendo idonei spazi¹⁹.

Lo scrutinio dei voti prevede la presenza di tutta la Commissione²⁰; l'intera documentazione è trasferita al Provveditore dell'archivio²¹.

Esito delle elezioni

È eletto chi raggiunge il 50%+1²² e l'insediamento avviene entro 30 giorni dalle operazioni di voto²³.

Nel caso in cui il Priore non raggiunga la maggioranza dei voti, o se non accetta l'incarico, le votazioni sono da ritenersi nulle e la scheda elettorale è da considerarsi decaduta nella sua totalità²⁴.

La formazione della Commissione elettorale del Capitano

La Commissione elettorale, formata da cinque membri, è composta da Contradaioi Protettori eletti in Assemblea e designati dal Seggio operativo.

L'elezione dei membri dell'Assemblea deve avvenire entro 20 giorni dal termine del mandato²⁵ ed è così composta: tre eletti dall'Assemblea e due eletti dal Seggio operativo²⁶ in data successiva a quella dell'Assemblea.

In occasione della designazione dei propri membri, l'Assemblea elegge quattro scrutinatori²⁷ ed i Contradaioi Protettori votano nella scheda un solo nominativo²⁸ tra coloro che abbiano dichiarato la loro volontà di essere membro²⁹ della Commissione; se nella scheda sono indicati più nomi la preferenza va al primo³⁰.

Risultano eletti i più votati e che abbiano raggiunto il quorum del 10% dei presenti³¹.

Nel caso che uno o più candidati non raggiunga il quorum si procede ad una seconda votazione tra coloro che abbiano riportato i voti. In questa seconda votazione non esiste un quorum da raggiungere e viene eletto chi ottiene più voti; nel caso di parità di voti si procede al ballottaggio³². Il presidente della Commissione elettorale è il più anziano³³.

¹⁷ Cfr. art. 41 parte A co 6.

¹⁸ Cfr. art. 41 parte A co 7,

¹⁹ Cfr. art. 41 parte A co 9.

²⁰ Cfr. art. 41 parte A co 12.

²¹ Cfr. art. 41 parte A co 14.

²² Cfr. art. 41 parte A co 5.

²³ Cfr. art. 41 parte A co 15.

²⁴ Cfr. art. 41 parte A co 5.

²⁵ Cfr. art. 41 parte B.

²⁶ Cfr. art. 41 parte B.

²⁷ Cfr. art. 41 parte B.

²⁸ Cfr. art. 41 parte B.

²⁹ Cfr. art. 41 parte B.

³⁰ Cfr. art. 41 parte B.

³¹ Cfr. art. 41 parte B.

³² Cfr. art. 41 parte B.

³³ Cfr. art. 41 parte B.

Per la nomina di propria spettanza, il Seggio operativo³⁴ è vincolato dal co. 2 dell'art. 16³⁵.

La Commissione deve indire le elezioni entro 60 giorni³⁶, dando comunicazione al cancelliere del calendario³⁷ delle elezioni, da tenersi entro due settimane dalla data stabilita³⁸. Se la maggioranza dei membri si dimette, la Commissione decade³⁹.

La Commissione predispone la scheda elettorale con nome del candidato assieme ad un sì e un no⁴⁰. Il capitano è eletto se ottiene il 50%+1⁴¹.

La Commissione deve garantire la segretezza del voto predisponendo appositi luoghi⁴² ed il presidente fissa i turni per assistenza all'urna⁴³.

Per tutte le operazioni di scrutinio deve essere redatto verbale e l'intera documentazione viene trasmessa al Provveditore dell'archivio per la conservazione⁴⁴.

La proclamazione dell'elezione del capitano è a cura del presidente della Commissione⁴⁵ ed ha luogo nell'Assemblea di insediamento entro 30 giorni⁴⁶.

Quando la scadenza del mandato del Capitano coincide con quella del Seggio direttivo, i tre membri della Commissione elettorale di competenza dell'Assemblea vengono nominati entro il 30 settembre. Entro e non oltre 5 giorni il Seggio operativo nominerà gli altri due membri⁴⁷.

La fiducia al Capitano

Particolarità contemplata nello Statuto della Contrada riguarda, al termine dell'annata paliesca, la fiducia al Capitano in quanto è prevista, oltre alla convocazione da parte del Priore o del Seggio direttivo, anche da un numero di Protettori non inferiore a 1/4 dei votanti che hanno proceduto alla precedente elezione del capitano⁴⁸.

La relazione dell'annata paliesca al Seggio, prima⁴⁹, e all'Assemblea, entro il 30 settembre⁵⁰, non è mai soggetta a votazione.

Nel caso di interruzione anticipata, il nuovo capitano dura in carica tre anni⁵¹.

³⁴ Cfr. art. 16. Fanno parte del Seggio operativo: i membri del Collegio dei Maggiorenti, il Seggio direttivo, fino ad un massino di cinque vice-presidenti della Società Elefante, il Presidente della Società delle Donne, il Rettore della Congrega della Paglietta, il Presidente del Gruppo Donatori di Sangue, il Presidente del Circolo I Battilana, il Correttore.

³⁵ «Il Seggio operativo elegge al suo interno i due membri che andranno a comporre la Commissione elettorale per la designazione del Capitano. Tali adempimenti dovranno avvenire non oltre 5 giorni dalle nomine effettuate dall'Assemblea Generale a tale scopo convocata».

³⁶ Cfr. art. 41 parte B.

³⁷ Cfr. supra, nota 14.

³⁸ Cfr. art. 41 parte B.

³⁹ Cfr. art. 41 parte B.

⁴⁰ Cfr. art. 41 parte B.

⁴¹ Cfr. art. 41 parte B.

⁴² Cfr. art. 41 parte B.

⁴³ Cfr. art. 41 parte B.

⁴⁴ Cfr. art. 41 parte B.

⁴⁵ Cfr. art. 41 parte B.

⁴⁶ Cfr. art. 41 parte B.

⁴⁷ Cfr. art. 41 parte B.

⁴⁸ Cfr. art. 39 punto 4.

⁴⁹ Cfr. art. 39 punto 9.

⁵⁰ Cfr. art. 39 punto 10.

⁵¹ Cfr. art. 39 punto 5.

VALDIMONTONE¹

La Commissione elettorale

Le Costituzioni prevedono una sola Commissione elettorale nominata dall'Assemblea, alla quale possono partecipare i Montonaioli che abbiano compiuto i 16 anni² ed ha validità se i presenti sono 50³.

La Commissione elettorale deve provvedere alla compilazione di una scheda in votazione per ricoprire le cariche di Priore, Ufficiali e Candidati di Seggio⁴.

La formazione della Commissione elettorale

La Commissione elettorale per l'elezione del seggio viene eletta dall'Assemblea entro il 31 ottobre e, nel caso in cui la Commissione non venisse nominata, deve essere convocata una seconda Assemblea entro sette giorni⁵.

Se anche questa seconda Assemblea non riesce ad eleggere la Commissione, subentra, entro venti giorni, il Collegio dei Maggiorenti che provvede direttamente alla nomina della Commissione e della quale possono far parte uno o più maggiorenti. La Commissione nominata dal Collegio non verrà sottoposta a votazione. Il Priore dovrà «*comunicare al Popolo i nominativi che ne fanno parte*»⁶.

La Commissione è formata da cinque membri che abbiano compiuto 21 anni ed eletti per alzata di mano. Nel caso vi siano più di cinque Montonaioli, disposti a far parte della Commissione elettorale, si procede alla votazione e saranno eletti i più votati. Ogni Montonaiolo deve scrivere nella scheda cinque nomi, «*altrimenti la scheda verrà annullata*»⁷.

Al suo interno la Commissione elegge il Presidente, che può «*chiedere al Priore la convocazione dell'Assemblea generale*» per informare sui lavori della stessa Commissione⁸.

Il mandato elettorale per la Commissione è di 70 giorni e nei 15 successivi devono «*aver luogo le elezioni*»⁹; se i termini non sono rispettati il Priore deve convocare l'Assemblea «*per deliberare sulla eventuale elezione ... di una nuova Commissione*»¹⁰.

Dimissioni dei membri della Commissione

Se uno o due membri della Commissione rassegnano le dimissioni è facoltà dell'Assemblea confermare «*il mandato fino alla naturale scadenza*»¹¹.

Decadenza della Commissione elettorale

La Commissione decade automaticamente se i dimissionari sono più di due¹² ed entro sette giorni il Priore convoca «*l'Assemblea Generale per formare la nuova Commissione*»¹³.

¹ Il lavoro è basato sulle Costituzioni, sui Regolamenti e sulle delibere interpretative, aggiornati al giugno 2014.

² Cfr. art. 14.

³ Cfr. Regolamenti A.2.

⁴ Cfr. art. 63.

⁵ Cfr. art. 62 co 1.

⁶ Cfr. art. 62 co 2.

⁷ Cfr. art. 64

⁸ Cr. art. 65.

⁹ Cfr. art. 67.

¹⁰ Cfr. art. 67.

¹¹ Cfr. art. 68 co 1.

¹² Cfr. art. 68 co 1.

¹³ Cfr. art. 68 co 1.

Nel caso in cui anche questa seconda Commissione «*non riuscisse a portare a termine il mandato*» subentra il Collegio dei Maggiorenti ed entro venti giorni «*provvede alla nomina della Commissione*»¹⁴.

Di questa Commissione «*possono far parte uno o più Maggiorenti*»¹⁵ e «*non sarà sottoposta a votazione dall'Assemblea*», poiché il Priore ne effettuerà la convocazione per essere a conoscenza dei «*nominativi che ne fanno parte*».

Svolgimento delle elezioni

La Commissione ha mandato di «*presentare una lista*» per le cariche di Priore, che per essere eletto deve aver compiuto 35 anni¹⁶, Ufficiali e Consiglieri di Seggio¹⁷. A parere della Commissione elettorale le cariche comprese nell'art. 40¹⁸ possono essere coperte da più persone¹⁹.

Il Presidente della Commissione concorda con il Priore uscente la data delle elezioni²⁰ che si devono svolgere in tre giorni: venerdì dalle 21 alle 24; sabato dalle 18 alle 24; domenica dalle 9 alle 12²¹.

Durante le operazioni di voto deve presenziare la «*maggioranza dei membri della Commissione*», oltre a tre Montonaioli il cui compito è di stilare un verbale «*nel quale devono dar atto che le urne, vuote, sono state sigillate alla loro presenza*»²².

La Commissione predispone i seggi dove, in segreto, l'elettore è obbligato²³ ad «*esprime il proprio voto*»²⁴ perché «*non è ammessa ... la votazione palese*»²⁵.

Terminate le votazioni, alla presenza²⁶ di tre Montonaioli, la Commissione procede allo spoglio che è pubblico; alla proclamazione dei risultati «*redige il verbale di chiusura ... controfirmati dai predetti tre Montonaioli*».

Esito delle elezioni

Risulta eletto chi ottiene la «*maggioranza assoluta dei votanti*»²⁷; ma nel caso «*il Priore o oltre un terzo degli altri membri elettivi*» non ottengano il quorum il Seggio non è eletto²⁸.

La proclamazione degli eletti, e l'insediamento²⁹, spetta al Presidente della Commissione in Assemblea convocata entro i sette giorni successivi³⁰.

¹⁴ Cfr. art. 68 co 2.

¹⁵ Cfr. art. 68 co 2.

¹⁶ Cfr. art. 26.

¹⁷ Cfr. art. 64.

¹⁸ Si tratta di: Vicario, Pro-Vicario, Cancelliere, Protonotario, Camarlengo, Economo, Bilanciere, Provveditore alle Fabbriche ed ai beni storico-artistici, Provveditore al protettorato, Provveditore all'oratorio, Maestro dei novizi e dei giovani, Maestro delle cerimonie, Correttore.

¹⁹ Cfr. art. 41.

²⁰ Cfr. art. 69.

²¹ Cfr. Regolamento per le elezioni punto c.1 co 1.

²² Cfr. Regolamento per le elezioni punto c.1 co 2.

²³ Cfr. Regolamento per le elezioni punto c.2.

²⁴ Cfr. Regolamento per le elezioni punto c.1 co 1.

²⁵ Cfr. Regolamento per le elezioni punto c.3.

²⁶ Cfr. Regolamento per le elezioni punto c.5.

²⁷ Cfr. Regolamento per le elezioni punto c.6. Per «maggioranza assoluta» le Costituzioni indicano la metà più uno dei presenti; a tal riguardo cfr. «Delibere interpretative dello statuto. Glossario».

²⁸ Cfr. Regolamento per le elezioni punto c.7.

²⁹ Cfr. Regolamento per le elezioni punto c.8 co 1.

³⁰ Cfr. Regolamento per le elezioni punto c.8 co 2.

Elezione del Capitano

Il nome del capitano è presentato dal Priore al Seggio per l'approvazione³¹ e viene eletto dall'Assemblea su proposta dello stesso Seggio³² entro il mese di novembre³³.

Per la sua elezione è richiesta la «*maggioranza assoluta dei votanti*»³⁴; l'incarico ha cadenza biennale³⁵, ma può essere revocato dall'Assemblea³⁶. In questo caso il Seggio propone il nuovo nominativo che resterà «*in carica per un anno ... fino al 31 ottobre*»³⁷.

³¹ Cfr. art. 52.

³² Cfr. art. 53.

³³ Cfr. art. 53.

³⁴ Cfr. art. 53.

³⁵ Cfr. art. 53.

³⁶ Cfr. art. 61.

³⁷ Cfr. art. 61.

Le differenze tra le 17

Le differenze

Premessa

Ognuna delle 17 presenta sostanziali differenze negli Statuti, o Costituzioni, tali da renderle diverse tra loro, sia nella composizione dei vari articolati, sia per il ruolo interno che viene conferito ai vari Organi.

Tra questi Organi quello che spicca maggiormente riguarda il *Collegio dei Maggiorenti* dove in alcune Contrade, come vedremo, può anche trasformarsi in vera e propria Commissione elettorale.

Il *Collegio dei Maggiorenti* può ritenersi una vera e propria invenzione degli anni '60 del secolo scorso, visto che nei vecchi Statuti consultati non è mai citato questo Organo¹.

Sarebbe molto interessante scoprire quale Contrada per prima abbia istituito il *Collegio dei Maggiorenti*, ma per una ricerca del genere occorrerebbe avere accesso a tutti i verbali delle 17 Contrade, oppure sperare che siano i 17 Archivisti a scartabellare montagne di verbali di circa 60-70 anni fa.

Comunque, la differenza principale di tutti gli attuali 17 Statuti, o Costituzioni, fa emergere che nessuno è uguale e se anche esistono delle apparenti similitudini, l'unicità delle regole di appartenenza e autonomia delle 17 è un *gradevole* passaggio per affermare, e sostenere, come senza le 17 non esisterebbe il Palio; così come senza il Palio, e gli Statuti, o Costituzioni, contribuiscono ad affermare in modo netto non esisterebbero le 17 Contrade.

E vediamo adesso di entrare nel vivo delle differenze tra le 17 da mettere in risalto.

Le Commissioni elettorali degli Organi di Contrada

Le Assemblee generali, per 16 Contrade, sono titolari della formazione per la rispettiva Commissione elettorale; solo l'assemblea della Lupa deve ratificare i nomi scelti degli altri Organi della Contrada.

Il numero dei membri delle 17 Commissioni oscilla tra il cinque e il nove², in perfetta armonia con le votazioni a maggioranza; c'è però una Contrada, il Bruco, che opera con sei membri.

Solo sette Contrade³ permettono alle relative Assemblee di nominare direttamente tutti i membri componenti la Commissione, anche se è da evidenziare che nella Commissione del Nicchio è previsto l'inserimento del Rettore del Collegio dei Maggiorenti pur senza la possibilità di voto.

Oltre al Nicchio ci sono tutte le altre dieci Contrade⁴ che inseriscono d'autorità il Maggiorente nella Commissione elettorale; una, la Pantera, prevede la presenza anche del Presidente di Società.

Nella tabella 1, che segue e per rendere più chiara la situazione, è disegnato il quadro elettorale per le Contrade:

Tabella 1

<i>Contrada</i>	<i>Numero componente la Commissione elettorale</i>	<i>Da chi vengono nominati</i>
Aquila	5	Tutti dall'Assemblea generale
Bruco	6	Due dall'Assemblea generale; due dal Seggio; uno dal Consiglio di Seggio; uno dal Collegio Maggiorenti

¹ Cfr. ad esempio le Costituzioni della Contrada della Chiocciola approvate dal Consiglio Generale il 19 aprile 1953, dove non esiste traccia del Collegio dei Maggiorenti.

² Nove membri della Commissione elettorale sono previsti solo per la Chiocciola.

³ Si tratta di Aquila, Drago, Giraffa, Leocorno, Nicchio, Torre e Valdimontone.

⁴ Si tratta di Bruco, Chiocciola, Civetta, Istrice, Lupa, Oca, Onda, Pantera, Selva e Tartuca.

Le Commissioni elettorali delle 17

Chiocciola	9	Sei dall'Assemblea generale, due dal Seggio, uno dal Collegio Maggiorenti
Civetta	5	Quattro dall'Assemblea generale, uno dal Collegio Maggiorenti
Drago	7	Tutti dall'Assemblea generale
Giraffa	5	Tutti dall'Assemblea generale
Istrice	7	Cinque dall'Assemblea generale, uno dal Consiglio generale, uno dal Collegio Maggiorenti
Leocorno	5	Tutti dall'Assemblea generale
Lupa	5	Uno dal Seggio direttivo, uno dalla Deputazione di Seggio, uno dal Consiglio generale, uno dalle Commissioni di Seggio, uno dal Collegio Maggiorenti
Nicchio	7	Tutti dall'Assemblea generale, oltre al Rettor del Collegio dei Maggiorenti senza diritto di voto
Oca	5	Quattro dall'Assemblea generale, uno dal Consiglio di Sedia
Onda	7	Quattro dall'Assemblea generale, due dal Seggio direttivo, uno dal Collegio Maggiorenti
Pantera	5	Due dall'Assemblea generale, uno dal Seggio, uno dalla Società di Contrada, uno dal Collegio Maggiorenti
Selva	5	Quattro dall'Assemblea generale, uno dal Collegio Maggiorenti
Tartuca	5	Quattro dall'Assemblea generale, uno dal Collegio Maggiorenti
Torre	5	Tutti dall'Assemblea generale
Valdimontone	5	Tutti dall'Assemblea generale

Altra curiosità collegata alla presenza del Collegio dei Maggiorenti all'interno delle Commissioni elettorali riguarda il ruolo di Presidente delle stesse.

Mentre una sola Contrada, la Torre, prevede la nomina in base a chi abbia ricevuto più preferenze durante la votazione, in altre sei⁵ il rappresentante del Collegio dei Maggiorenti è in modo automatico Presidente della Commissione.

Le Commissioni elettorali per il Capitano

Nella successiva Tabella n. 2 vengono indicati con più semplicità le variazioni tra le 17:

Tabella 2

<i>Contrada</i>	<i>Numero componente la Commissione elettorale</i>	<i>Da chi vengono nominati</i>
Aquila		Meccanismo uguale a quello per l'elezione del Seggio.
Bruco		Proposta in Assemblea da parte del Consiglio di Seggio con procedura particolare. Possibilità per l'Assemblea di presentare alternativa al nome indicato
Chiocciola	5	Tre membri eletti dall'Assemblea, uno dal Seggio, uno dal Collegio dei Maggiorenti. Possibilità per l'Assemblea di presentare alternativa al nome indicato
Civetta		Meccanismo uguale a quello per l'elezione del Seggio.
Drago		Meccanismo uguale a quello per l'elezione del Seggio. Se Capitano non eletto subentra una Commissione composta da tre Protettori
Giraffa		Il nominativo del Capitano è inserito nella scheda elettorale
Istrice	5	Meccanismo uguale a quello per l'elezione del Seggio. Durata dell'incarico 4 anni, con verifica biennale
Leocorno		Il Capitano è inserito nella scheda elettorale
Lupa		Meccanismo uguale a quello per l'elezione del Seggio.
Nicchio	6	Quattro membri eletti dall'Assemblea, oltre al Priore membro di diritto e Rettore Collegio Maggiorenti
Oca		L'Assemblea vota il nome proposto dalla Sedia direttiva

⁵ Si tratta di Bruco, Chiocciola, Civetta, Nicchio (senza diritto di voto), Oca e Selva.

Onda	5	Tre membri eletti dall'Assemblea, un membro del Seggio direttivo, un membro del Collegio dei Maggiorenti
Pantera		Il Capitano è inserito nella scheda elettorale
Selva		Il Capitano è inserito nella scheda elettorale
Tartuca		Nella prima fase il Seggio direttivo sceglie cinque membri incaricati di un'indagine esplorativa; nella seconda fase lo stesso Seggio sceglie nominativo. Possibilità per l'Assemblea di presentare alternativa al nome indicato
Torre	5	Tre membri eletti dall'Assemblea e due dal Seggio operativo. L'incarico è triennale ed ogni anno sottoposto a fiducia
Valdimontone		Assemblea vota il nominativo scelto dal Priore e presentato dal Seggio

L'età per votare

A differenza di ciò che dispone la legge elettorale italiana, il mondo delle Contrade ha aperto, a chi ha compiuto 16 anni, le proprie urne per votare i componenti le Commissioni elettorali ed i propri dirigenti.

Non tutte però, poiché questa apertura riguarda solo 8 Contrade: Aquila, Bruco, Chiocciola, Drago, Leocorno, Nicchio, Pantera e Valdimontone.

L'età per ricoprire le cariche dirigenziali

Praticamente tutte le Contrade impongono il limite dei 18 anni per ricoprire gli incarichi di Contrada. La lancetta si sposta a 21 anni solo per Nicchio e Valdimontone; mentre il Priore della Giraffa deve avere 40 anni e 30 per quello del Drago, così come per il Capitano.

La soglia dei voti per rendere le elezioni legittime

Il rapporto costituito tra le schede nulle ed i votanti è alla base per l'annullamento delle elezioni⁶ nel caso in cui la nullità delle schede sia pari o superiore agli elettori.

Ma ci sono altri limiti per l'annullamento delle elezioni; come nell'Aquila⁷, nel Bruco⁸, nella Giraffa⁹, nell'Istrice¹⁰, nella Lupa¹¹, nel Nicchio¹², nell'Onda¹³, nella Pantera¹⁴, nella Selva¹⁵, nella Tartuca¹⁶, nella Torre¹⁷, nel Valdimontone¹⁸.

Quando l'assemblea è valida

Per rendere valida la convocazione della rispettiva Assemblea Generale, e non necessariamente per la formazione della Commissione elettorale, ogni Contrada presenta un quadro diverso l'una dalle altre.

Come vediamo nella successiva Tabella n. 3, il massimo delle presenze dei rispettivi Contradaioi, per iniziare il dibattito assembleare, spetta a Chiocciola e Torre.

⁶ In particolare: Aquila, Onda, Pantera e Tartuca.

⁷ Elezioni nulle se la metà dei candidati non ottiene la maggioranza.

⁸ Le schede valide devono essere almeno 50.

⁹ Con il Priore non eletto si torna ad eleggere la Commissione elettorale.

¹⁰ Il Priore deve ottenere il 60%+1 dei voti a favore.

¹¹ Devono votare in 100.

¹² Elezioni da ripetersi se il Priore non viene eletto.

¹³ I votanti devono essere superiori a 100.

¹⁴ I votanti devono essere almeno 150 ed il Priore deve raggiungere il 60% dei voti.

¹⁵ Elezioni valide se i voti sono superiori a 100 e se vengono eletti almeno 25 candidati al Seggio.

¹⁶ Il Priore deve raggiungere il quorum.

¹⁷ Elezioni nulle se il Priore non raggiunge il 50%+1 dei voti validi, oppure se rinuncia alla nomina.

¹⁸ Se il Priore, o 1/3 degli altri membri elettivi, non raggiunge il 50%+1 dei voti validi, le elezioni sono ritenute non valide.

Tabella 3

<i>Contrada</i>	<i>Numero richiesto in prima convocazione</i>	<i>Numero richiesto in seconda convocazione</i>
Aquila	50	
Bruco	60	
Chiocciola	100	Non inferiore a 60
Civetta	1/3 aventi diritto al voto	40
Drago	Nessuna disposizione	
Giraffa	60	
Istrice	50	20
Leocorno	Nessuna disposizione	
Lupa	Pari alla metà + 1 degli aventi diritto al voto	Qualunque sia il numero dei presenti
Nicchio	Nessuna disposizione	
Oca	Numero superiore di un'unità rispetto ai membri della Sedia direttiva presenti	Qualunque sia il numero dei presenti
Onda	30 compresi i membri di Seggio	
Pantera	50	
Selva	50	Qualunque sia il numero dei presenti
Tartuca	50	
Torre	100	50
Valdimontone	50	

Chi possiede oltre allo statuto anche un regolamento per le votazioni

Sono otto le Contrade che, oltre alle norme contenute nei propri Stati, o Costituzioni, prevedono particolari disposizioni attraverso uno specifico Regolamento appositamente scritto. Si tratta di Bruco, Civetta, Drago, Istrice, Leocorno, Nicchio, Oca e Valdimontone.

Chi convoca assemblea di insediamento

Un altro aspetto singolare, e che rappresenta un ulteriore tassello di diversità dell'autonomia delle 17, è rappresentato da un *rito* non certo importante ma alquanto curioso.

Solo in dieci Contrade è specificato questo *rito*: nell'Aquila la convocazione dell'Assemblea per l'insediamento è opera del Collegio dei Maggiorenti, nel Bruco il Conservatore dei Capitoli, nella Chiocciola il Presidente della Commissione elettorale, nella Civetta il Priore o il Rettore del Collegio dei Maggiorenti, nell'Istrice il Presidente della Commissione elettorale, nel Leocorno il Priore, nella Lupa la Commissione elettorale con la collaborazione dei cancellieri uscenti, nel Nicchio il Rettore del Collegio dei Maggiorenti, nell'Oca il Maestro della Signoria, nel Valdimontone il Presidente della Commissione elettorale.

Per le altre Contrade è presumibile ritenere che, in mancanza di specifica disposizione normativa, l'insediamento sia incarico della Commissione elettorale.

Una parte di tutte le altre innumerevoli curiosità

Esistono negli Statuti e Costituzioni delle 17 innumerevoli particolarità che contribuiscono all'unicità delle stesse. Vediamo cosa è emerso di *curioso* nello studio fatto.

Aquila – È possibile essere eletto in Commissione elettorale pur essendo assente durante l'assemblea in cui si votano i membri. Per rientrare tra i membri in votazione è obbligatoria una dichiarazione scritta di volontà. In Commissione non sono ammessi come membri i componenti il Seggio uscente. Non è prevista la sostituzione dei membri dimissionari.

Bruco – La figura del Conservatore dei Capitoli rappresenta un *qualcosa* di veramente inedito. Anche la proposta a cui giunge il Seggio per la nomina del Capitano possiede passaggi inediti. Nelle proprie norme non è prevista la formazione di lista alternativa a quella formulata dalla Commissione elettorale. L'Assemblea Generale viene definita come Assembla del Popolo. I componenti la Sedia non possono far parte della Commissione e gli stessi membri, se dimissionari, non possono essere sostituiti.

Chiocciola – La sostituzione dei membri della Commissione dimissionari è alquanto complessa.

Civetta - L'Assemblea Generale viene definita come Consiglio Generale. Esiste la possibilità della proroga di un anno al Seggio uscente. Non sono previsti subentri in caso di dimissioni dei membri della Commissione.

Drago – Viene consentito il voto su delega. Nelle proprie norme non è prevista la formazione di lista alternativa a quella formulata dalla Commissione elettorale.

Giraffa – I candidati membri della Commissione elettorale devono iscriversi in Cancelleria entro il 15 settembre. Nelle proprie norme non è prevista la formazione di lista alternativa a quella formulata dalla Commissione elettorale.

Leocorno – Viene consentito il voto su delega.

Lupa – Le proprie Costituzioni indicano due specie di Assemblea: normale o urgente. Il Collegio dei Maggiorenti ha il potere di invalidare le elezioni.

Nicchio – I contradaioi che vogliono assumere l'incarico di membro della Commissione elettorale devono candidarsi sette giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea del Popolo. Ci sono norme che prevedono come agire in caso di pandemia, tipo Covid19. L'Assemblea Generale viene definita come Assembla del Popolo. I componenti la Commissione non possono far parte del Seggio.

Oca – L'urna di votazione, assieme all'uso dei fagioli e della matita copiativa, rappresenta una caratteristica unica del panorama contradaio. Non è da sottovalutare l'inedita forma dell'alternanza quadriennale di due blocchi dirigenziali per consentire continuità operativa; nella pratica ogni due anni si alternano le elezioni di questi due blocchi dirigenziali.

Pantera – I membri della Commissione elettorale entrano d'obbligo nel Consiglio di Seggio, ma non possono far parte delle successive Commissioni elettorali. Se per due volte l'Assemblea non è in grado di formare la Commissione elettorale, subentra nell'incarico il Collegio dei Maggiorenti.

Selva – Le date per le votazioni vengono fissate dall'Assemblea nel momento della formazione della Commissione elettorale. Sono previste elezioni suppletive per tutte le cariche del Seggio che restano vacanti dopo lo spoglio elettorale.

Tartuca - Le date per le votazioni vengono fissate dall'Assemblea nel momento della formazione della Commissione elettorale.

Torre – La relazione sul Palio da parte del Capitano non è soggetta a votazione, né da parte del Seggio, né dell'Assemblea Generale. Nelle proprie norme non è prevista la formazione di lista alternativa a quella formulata dalla Commissione elettorale.

Valdimontone – La Commissione elettorale formata direttamente dal Collegio dei Maggiorenti nel caso decada una seconda nominata dall'Assemblea generale. Nelle proprie norme non è prevista la formazione di lista alternativa a quella formulata dalla Commissione elettorale.

La durata degli incarichi contradaioi

Tabella n. 4

	Seggio	Capitano
Aquila	Biennio	Biennio alternato al Seggio
Bruco	Biennio	Biennio, con elezione sfalsata rispetto al Seggio
Chiocciola	Biennio	Come il Seggio
Civetta	Biennio	Biennio alternato al Seggio
Drago	Biennio	Come il Seggio
Giraffa	Triennio	Come il Seggio
Istrice	Triennio	Quadriennio, con verifica biennale
Leocorno	Biennio	Come il Seggio
Lupa	Triennio	Biennio
Nicchio	Triennio	Come il Seggio
Oca	Quadriennio, con elezioni intersecate	Annuale
Onda	Biennio	Biennio
Pantera	Biennio	Come il Seggio
Selva	Biennio	Come il Seggio
Tartuca	Biennio	Biennio alternato al Seggio
Torre	Biennio	Triennale
Valdimontone	Biennio	Biennio alternato al Seggio

La conclusione

Per concludere il lavoro è stato ritenuto utile evidenziare come gli Organi di ciascuna Contrada rappresentino un fattore in più per ribadire come, dentro le mura, le 17 Contrade abbiano caratteristiche ed autonomie proprie.

Nella seguente tabella tutte le differenze degli Organi che costituiscono il fulcro delle rispettive autonomie.

Tabella n. 4

<i>Contrada</i>	<i>Come è costituito il potere</i>
Aquila	Assemblea Generale; Seggio; Commissioni Permanenti; Capitano; Collegio dei Maggiorenti
Bruco	Assemblea del Popolo; Rettore; Capitano; Consiglio di Seggio; Sedia; Collegio dei Maggiorenti; Consiglio Generale; Conservatore dei Capitoli.
Chiocciola	Assemblea Generale; Seggio; Deputazione.
Civetta	Consiglio Generale; Seggio; Priore; Sedia dei Maggiorenti, Capitano, Collegio dei Revisori dei Conti, Correttore, Commissioni Permanenti, Società Cecco Angiolieri
Drago	Assemblea Generale; Priore; Sedia; Collegio dei Maggiorenti; Capitano ed i Tenenti; Commissioni; Vicari Coadiutori.
Giraffa	Assemblea Generale; Seggio; Collegio dei Maggiorenti; Correttore; Commissioni permanenti o temporanee; Consiglio generale
Istrice	Assemblea Generale; Sedia; Collegio dei Maggiorenti; Consiglio generale
Leocorno	Assemblea Generale del Popolo; Collegio dei Maggiorenti; Deputazione di Sedia; Consiglio di Sedia
Lupa	Assemblea Generale; Consiglio Generale
Nicchio	Assemblea del Popolo; Seggio; Collegio dei Maggiorenti
Oca	Assemblea Generale; Signoria; Sedia direttiva; Consiglio di Sedia
Onda	Assemblea Generale; Priore; Seggio direttivo; Collegio dei Maggiorenti; Consiglio Generale; Capitano
Pantera	Assemblea Generale; Seggio; Collegio dei Maggiorenti
Selva	Assemblea Generale; Seggio; Collegio dei Maggiorenti; Capitano e Tenenti
Tartuca	Assemblea Generale; Seggio Direttivo; Deputazione di Seggio; Priore; Capitano; Collegio dei Sindaci; Collegio dei Maggiorenti
Torre	Assemblea generale; Consiglio generale; Seggio direttivo; Seggio operativo; Collegio dei Maggiorenti
Valdimontone	Assemblea Generale; Priore; Seggio; Capitano; Collegio dei Maggiorenti